

CXV.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Giuramento dei Senatori Nappi e Lissoni — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Discorsi dei Senatori Corrales in favore, Di Revel contro — Risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Considerazioni del Senatore Di Campello in favore, del Senatore Plezza contro — Discorso del Senatore Oldofredi in favore — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Sono presenti il Ministro dei Lavori Pubblici, ed il Commissario Regio, cavaliere Rabbini, e più tardi interviene pure il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3508. Il Consiglio comunale di Mistretta (Sicilia) domanda che venga decretata la costruzione a spese dello Stato d'una ferrovia dal lido di Santo Stefano Camstra al lido opposto di Terranova o Licata (Petizione a stampa). »

« 3509. Il Consiglio comunale di Pedara (Sicilia) e parecchi abitanti dello stesso comune in numero di 69 (Petizione a stampa per modificazioni alla legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, identica al N. 3473). »

« 3510. Parecchi abitanti del comune di Sommatino (Sicilia) in numero di 99 (Petizione identica alla precedente). »

« 3511. I rappresentanti della Società operaia dei facchini milanesi domandano che nella soppressione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri sia adottata uguaglianza di trattamento per tutte coi debiti riguardi ai diritti acquisiti da ognuna di esse. »

Presidente. Essendo presenti nelle sale del Senato i signori Lissoni e Nappi i di cui titoli furono già verificati nelle precedenti sedute, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Lauzi e Beretta a volerli introdurre nell'aula.

(Introdotti nell'aula i Senatori Lissoni e Nappi prestano giuramento nella consueta formola.)

Do atto ai signori Lissoni e Nappi della prestazione del giuramento, li proclamo Senatori del Regno, ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Prefetto di Trapani, degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1863.*

Il signor Lino Comaggio di alcune copie di un suo scritto per titolo: *Uno sguardo all'amministrazione di pubblica sicurezza nel Regno d'Italia.*

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SUL CONGUAGLIO PROVVISORIO
DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo al conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

La parola spetta al signor Senatore Corraale.

Senatore Corraale. I discorsi molteplici e dottissimi pronunciati m'impongono l'obbligo di esser breve, ciò che per le deboli mie forze è anche più acconcio.

L'onorevole Ministro delle Finanze nello scorso anno in quest'aula presentava un progetto di legge riguardante un prestito di 700 milioni. La cifra stessa manifesta le tristi condizioni in cui si trovava l'erario pubblico; il che produsse nell'una e nell'altra Camera e fuori un certo sconforto e dolore nello stesso tempo; ma lo stesso onorevole Ministro delle Finanze contemporaneamente rassicurava gli animi e li confortava presentando un piano finanziario, col quale era suo pensiero di portar l'equilibrio nei bilanci e provvedere al disavanzo con aumentare l'introito e diminuire le spese, e ciò con novelli balzelli, o con molte economie che prometteva di fare.

Fra i balzelli vi era principalmente il conguaglio, ossia la perequazione della fondiaria, ed era anzi la base del piano dell'onorevole Ministro. Questa era richiesta dalla pubblica opinione e dalla giustizia, che è base di ogni Governo, specialmente di un Governo costituzionale, per cui si è fatta una rivoluzione, e si sono cacciati i Governi che di giustizia non sentivano affatto.

Scopo di questa nuova legge di conguaglio era quello di livellare l'imposta, cioè di mettere in equilibrio, in una stessa condizione tutti i compartimenti e tutte le provincie, lavoro ingente e grande, che si trovava già incoato sin dai tempi del sempre compianto conte di Cavour, il quale sia per suo convincimento, che per le istanze continue che da tutte le parti gli venivano, procedette al gran lavoro e nominò una Commissione.

Fino d'allora adunque, come io diceva, fu cominciata l'operazione e continuata sotto i vari Ministri che succedettero al conte di Cavour, e non cessò mai sino al giorno d'oggi:

Di questa Commissione faceva parte il Senatore Giovanola, che così profusamente e sapientemente ha esposti i lavori della Commissione medesima.

Egli vi ha narrati gli studi, le fatiche e la diligenza posta dalla Commissione nell'attendere al lavoro di conguagliare la fondiaria fra i diversi compartimenti. In questo ebbe la Commissione a tenere il seguente metodo:

Innanzi tratto la Commissione vide che il perequare la fondiaria, prendendo per norma i singoli contribuenti,

fosse il metodo migliore e più esatto, ma ne smise il pensiero, perchè fatica non che difficile, impossibile, come quello che richiedeva tempo lunghissimo e spesa considerevole. Perciò si limitò ai seguenti elementi, che servirono di base a' suoi lavori e furono: le popolazioni, i catasti ed i contratti di compra e vendita.

Su questi tre elementi si sono elevate molte dispute e vennero combattuti da coloro i quali credono che la perequazione sia stata male eseguita.

Si è detto che bisogna anzi tratto servirsi di un altro elemento forse più acconcio allo scopo, cioè l'elemento della denunzia, di cui si è tanto parlato nell'altra Camera: al quale proposito ben disse un Deputato essere questo elemento degno dei tempi di mezzo, ed io dirò che è una misura da fanciulli.

Non so come si possa prestare tanto credito alla denunzia, conoscendosi quanto il cuore umano sia dominato dall'interesse.

Ma, si diceva, queste denunzie serviranno di base, di elemento per l'imposta sulla ricchezza mobile; sì è vero, ma il vocabolo stesso di questa indica la volubilità sua, quindi l'essere oggi in una condizione, domani in un'altra, fa palese che è un elemento poco sicuro, e che solo potrebbe adottarsi ove non ce ne fossero altri. Ma standoci elementi più sicuri, cioè quelli dei contratti e dei catasti, pare che prudenza volesse che si avessero a preferire.

Quanto il lavoro della Commissione fosse esatto, e quanta la necessità di eseguirsi la perequazione, si può vedere chiaramente dal confronto che si fa dei diversi compartimenti relativamente alla imposta fondiaria.

Il Piemonte ha una popolazione di 2,800,000 abitanti e la sua superficie è di 3,730,000 ettari, la fondiaria del Piemonte è di 15,148,000 lire.

La Lombardia ha una popolazione di 2,730,000 abitanti e una superficie di 4,935,000 ettari, la sua fondiaria è di 20,855,000 lire.

Signori, queste cifre sono troppo eloquenti e chiare. Esse mostrano che l'operazione della Commissione approvata dalla Camera è fatta esattamente, perchè mette in piena luce la sproporzione grandissima che vi è fra quello che paga la Lombardia e quello che paga il Piemonte.

A questo lavoro della Commissione si sono fatte altre obiezioni. Si è detto principalmente: perchè attuare prima la legge di conguaglio e poscia quella della ricchezza mobile? Pare che si possa dare una risposta chiara e semplice. La ricchezza mobile è un balzello che nuovamente si impone e si impone giustamente, perchè i bisogni dello Stato lo esigono; ma l'attuazione di questa legge non può aver luogo prima del conguaglio perchè il conguaglio, sebbene sia una cosa e la imposta sulla ricchezza mobile un'altra, e sieno così di natura diversa, l'una deve però assolutamente seguire l'altra; mentre il contribuente il quale paga una fondiaria più grave di quella che dovrebbe pagare ed è

quindi ingiustamente aggravato, potrebbe rispondere, quando il signor Ministro delle Finanze venisse colla legge sulla ricchezza mobile ad imporgli un nuovo balzello: non volete sgravarmi della maggior fondiaria che pago ingiustamente e volete impormi un nuovo aggravio? L'obbiezione pare giusta.

Un proprietario di Sardegna, sopra una rendita di 700 lire paga lire 1,300. Queste cifre sono cifre che fanno meraviglia. Ma credo che sia un effetto non del catasto malamente imposto, ma bensì d'incuria del proprietario, il quale per trascuranza non cercò di aumentare il reddito della sua proprietà.

Un altro oratore, di cui non ricordo il nome, pochi giorni fa affermava che le provincie meridionali sono meglio trattate della Sardegna.

Signori, io non voglio entrare a discutere sul perchè nel catasto la Sardegna è portata al numero secondo e Napoli al terzo.

Io vorrei piuttosto che si amettesse l'opinione, che le provincie meridionali in fatto d'imposta fondiaria abbiano un trattamento migliore di quello della Sardegna.

Le provincie meridionali pagano la somma di L. 360 mila di più; e questo è un aggravio tanto più pesante, in quanto che esse si trovano in una condizione assai lacrimevole, e non è solamente la vita che là si espone per l'infausta piaga del brigantaggio, ma la proprietà stessa non è garantita, anzi non esiste, perchè quando l'individuo che deve lavorare la terra non la lavora, poco o nulla riceve il prodotto.

Si dice, la cifra di 20 milioni non giunge ad equilibrare i bilanci, e che è cosa di poco momento.

Questa difficoltà non ha nessun valore. Come, venti milioni sono cosa da nulla per le condizioni in cui si trova lo Stato? La ricchezza mobile non può essere imposta, se non quando sia attuata l'imposta fondiaria: e perciò lo Stato sarà privo non solo di 20 milioni, ma eziandio di tutti quelli che gitterà la ricchezza mobile.

Altra obbiezione. Il miglioramento dell'agricoltura è il solo mezzo di sovvenire ai bisogni dell'erario.

Signori! Come può aver luogo questo? Per fare miglioramenti ci vogliono degli anni molti e lo Stato ha d'uopo immediatamente e senza dilazione dei milioni per sopperire ai suoi bisogni. Questo dunque è un espediente infruttuoso.

Si è opposto ancora:

L'imposta di cui si tratta, affligge maggiormente le provincie che già soffrono la malattia della crittogama.

Ma questa è una malattia quasi generale nell'Europa ed affligge l'Italia tutta.

Debbo pure far notare al Senato che se per questo flagello la rendita è diminuita, gli altri generi però sono molto aumentati e specialmente dopo che l'Italia ha acquistato la sua libertà; cosa che non supplirà certamente, ma che di molto diminuirà la perdita della rendita dell'uva.

Altra obbiezione: La condizione degli stabili in Italia è peggiorata.

La preucasa osservazione risponde a questa obbiezione.

Laonde parmi che non reggendo queste obbiezioni, si debba stare alla percuazione quale fu proposta.

La percuazione ha afflitto molte provincie, e lo fa stare di mala voglia; ma queste stesse provincie hanno avuto un disgravio da un'altra parte in compensazione del nuovo aggravio.

Per la Sicilia è stato abolito il dazio di macina, che rendeva una somma considerevolissima; ed ho letto una memoria dettata da un Deputato in cui dicevasi, che gittava niente meno che il doppio della fondiaria.

Potrebbe darsi che fosse un'esagerazione, pure possiamo esser sicuri che gittava una somma considerevole, forse quanto la fondiaria, sicchè può benissimo rimediare ai mali della Sicilia.

In Toscana è stata abolita anche la tassa di famiglia, ma qualunque sia l'abolizione della tassa, noi dobbiamo rallegrarci che la Toscana pazientemente soffre questo aggravio.

Il Piemonte, Signori, poi ha avuto il disgravio dei seguenti balzelli: canone gabellario, tassa personale e mobiliare, tassa d'esercizio, tassa di successione, che gittavano quasi può dirsi il doppio di quello che dall'attuale tassa si esige.

Signori, oltre il disgravio di cui ho avuto l'onore di parlare adesso, per queste provincie e specialmente pel Piemonte, debbo rammentare una cosa, un avvenimento che fu sorgente di gloria per il Piemonte, e quindi di compenso, quel compenso grande che fa gli uomini eminenti, quel compenso ideale che è il maggior compenso che possa avere un uomo in questo mondo.

La generosa provincia del Piemonte ha iniziato la libertà italiana, essa ha accolto questa libertà profuga dalle altre nostre provincie, ove più d'una volta ha mostrato di voler introdurla, e che nel 20, nel 48 e nel 49 ha fatto versare tanto sangue. Ebbene questa libertà profuga per colpa degli ingiusti governi, fu accolta in questa provincia, e poi sotto un Re generoso ed un Ministro illuminato, fu sparsa in tutta l'Italia, ed ha dato vita ad una idea grande, ad una idea generosa che i nostri antichi vagheggiavano, l'unità d'Italia.

Era questa una gloria grande per il Piemonte, e credo sia un compenso per gli animi generosi, ed il Piemonte è generosissimo, avendolo mostrato coll'esperienza e col far trionfare la nostra causa.

Ma tal vantaggio è quello che disgraziatamente il secolo XIX non apprezza molto, più apprezzando i lavori delle strade ferrate; ma fortunatamente però se non è più apprezzato in Europa, lo è però in Italia, epperò questa nazione è degna di apparire fra le più colte, perchè leva monumenti ai suoi grand'uomini, quindi onora ciò che è ideale, ciò che nobilita l'uomo, e per

ciò io spero molto più per l'Italia, poichè queste idee si coltivano generose e grandi.

Noi non invidiamo il Piemonte anzi noi amiamo che quella gloria gli cresca sempre maggiore essendo il nucleo della libertà.

A questi vantaggi si aggiungono anche quelli materiali che più sono apprezzabili: ebbene anche per questi vantaggi il Piemonte ha avuto una bella posizione per la sua generosità, per la sua destrezza di essere stato duce della libertà italiana e questa è una bella posizione, la più prospera che possa ottenere un governo costituzionale; quivi le strade ferrate hanno avuto cominciamento fin da quindici anni addietro, quivi sono state compiute, quivi per mezzo delle strade ferrate e del commercio è aumentata la ricchezza; quivi affluiscono, come Capitale provvisoria, le ricchezze di tutta Italia; mi pare quindi che per questa via potesse essere compensato dei carichi che sostiene; imperocchè noi vorremmo che tutti fossero contenti e fra gli altri quella provincia che è stata tanto benemerita dell'Italia.

Spero che non sia vero ciò che i nostri nemici vanno dicendo, sebbene io l'abbia udito colle mie orecchie, che questa legge è quella la quale deve mettere la discordia fra di noi. No, discordia non vi sarà, ci siamo uniti e resteremo uniti tutti per il bene della patria, quindi noi ci ridiamo di queste voci, che sono sparse espressamente per seminare la discordia, da chi crede attuabile ciò che desidererebbe veramente che fosse, ma la nostra generosità farà sì che incontreremo qualunque sacrificio, ma saremo sempre amici, uniti e forti per compiere l'opera così bene incominciata.

Da quanto sono venuto esponendo circa il conguaglio fondiario, e sugli studi fatti dalla Commissione che sono stati manifestati e raccontati così diffusamente dall'onorevole Senatore Giovanola si raccoglie che la Commissione è stata solerte e diligente, ha studiato profondamente l'argomento, e non ha messo da parte alcuna fatica; composta d'uomini eccellenti, ella dà argomento per credere che il lavoro sia perfetto per quanto almeno portava la difficoltà dell'opera.

Questa perequazione è stata trovata giusta, necessaria, è stata trovata la sola che potesse mettere equilibrio nelle finanze; è il Ministro Cavour che manifestava che dovesse essere in cima dei pensieri dei Ministri un'opera siffatta.

I successivi Ministri sono stati della medesima opinione e tutti sono d'accordo, tutti hanno travagliato per portare a compimento il lavoro della perequazione della fondiaria.

Ciò, Signori, è prova che questo lavoro non è leggero, ma è un lavoro fatto con molta serietà, è un lavoro dal quale certamente dobbiamo aspettarci il meglio per le finanze.

Questo in quanto all'esattezza del lavoro ed alla necessità di venire ad un conguaglio pel vantaggio dell'erario.

Ma vi sono altre ragioni.

Vi è quella potentissima dell'urgenza. Signori, è questa una questione importantissima, una questione vitale, questione di Stato.

Questo è come il sangue che circola nelle vene degli uomini, il quale scorre per tutte le parti del corpo e lo rianima e lo rinvigorisce, così è della finanza.

E come infatti il commercio, l'agricoltura, la flotta, l'esercito, questo baluardo della libertà italiana, la sicurezza interna, il rispetto che le altre nazioni debbono avere per l'Italia, tutto si basa sulla buona finanza.

Questa buona finanza è stata qualche volta la forza, anzi sempre la forza dell'Italia, e l'ha portata alla grandezza che le spettava.

Signori, vogliamo l'Italia? E chi può non volerla e specialmente noi che siamo qui. Tutti la vogliamo, tutti siamo concordi perchè questa nazione sia grande, sia forte, sia considerata in Europa.

Ben diceva il conte di Cavour, bisogna pagare e pagar molto, poichè i sacrifici a che si riducono? a pagare. Ebbene facciamo dunque sacrifici: l'opera è grande, è sublime, quella di compiere l'indipendenza d'Italia.

Se volgiamo gli occhi al passato, ci meravigliamo di ciò che si è fatto; abbattuti i troni, tolte le barriere che separavano una provincia dall'altra, combattuti eserciti e disfatte, formato un esercito poderoso, una flotta rispettabile, tutte queste opere furono compiute in tanto poco tempo, che sembra quasi incredibile, ed i nostri posteri non crederanno che tali opere potessero farsi in così poco tempo.

Ebbene, o Signori, l'opera è grande; ma è compiuta? Non lo credo fintanto che lo straniero sta sul nostro suolo, questo straniero è quello che non lascia compir l'opera, e per compirla, e per combattere questo straniero ci vuole una finanza in buon ordine, ci vogliono ricchezze.

Quindi, o Signori, facciamo sacrifici, diamo al potere quello che gli è tanto necessario, quello di cui ha d'uopo per compiere l'indipendenza.

Un grand'uomo, Macchiavelli diceva: « Tener ricco il pubblico, povero il privato, è la sola via di acquistare alla nazione forza ed imperio. »

Seguiamo questo esempio e questo consiglio che ci lasciava quel grand'uomo, in questo tempo in cui il nostro paese ne ha più bisogno.

Finisco il mio breve discorso col dire: ricordiamoci di quello che ho detto in principio: il signor Ministro ci presentava un progetto ed un piano finanziario l'anno scorso, che noi abbiamo accettato e che è nostro obbligo compiere, se non per altra ragione, per la dignità del Parlamento.

La responsabilità che l'onorevole signor Ministro delle Finanze ha avuto ed ha fino al giorno d'oggi, da oggi in poi egli ne è spogliato, egli non ha più alcuna responsabilità. Egli ha detto al Parlamento: questo è il

mio piano, perchè siano salvi gli interessi della patria, perchè le finanze si possano ristorare.

Ebbene la responsabilità è nostra, o Signori; questo solo rammento, e non altro, e quindi finisco proponendo che, atteso il lavoro compiuto ed esatto della Commissione che ci dà fiducia che il conguaglio sia stato fatto in maniera che non si poteva migliore, attesa l'urgenza in cui il paese è di esser soccorso dal novello balzello, il Senato voglia accettare la legge di cui si tratta, stata votata dalla Camera elettiva ed accettarla senza veruno emendamento.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Signori, or son pochi giorni, si festeggiava il 16° anniversario della concessione dello Statuto.

In questi 16 anni ebbi quasi sempre l'onore di far parte del Parlamento, come Deputato dapprima, ed ora da pochi anni come Senatore.

Si nell'uno che nell'altro ramo del Parlamento io presi ognora a sostenere le leggi che avevano per oggetto il riordinamento delle finanze, e segnatamente quelle d'imposta; di parecchie di esse fui Relatore, a quasi tutte presi parte propugnandole, ad eccezione di una nell'altro ramo del Parlamento che non ho votata e di cui farò parola più tardi, e di un'altra di cui poc'anzi segui in questo Consesso la discussione, e che non votai, non perchè fosse un balzello nuovo, ma perchè lo ravviso insufficiente, male distribuito e che non poteva raggiungere lo scopo che il Governo si prefiggeva.

In queste circostanze come in tutte le altre in cui presi parte alla discussione di simili leggi e di altre gravissime questioni, io non mi alzai al certo fidente nella mia propria opinione, ma quanto meno fidente di esprimere un'opinione appassionata, un'opinione che non poteva da nessuno considerarsi come improntata a principii di interesse particolare.

Invece, o Signori, io mi alzo oggi con molta peritanza, non perchè la mia opinione sia meno fondata in seguito di studi, o perchè non sia frutto di intimo convincimento, ma perchè l'opinione mia potendo trovarsi in armonia cogli interessi che mi possono essere personali, io temo che altri possa supporre che io parli per un interesse particolare.

Contuttociò, Signori, io parlerò e parlerò liberamente, perchè quanto meno i miei precedenti varranno a giustificare che mai in nessuna circostanza ho parlato per interesse particolare, e che quindi io non posso in questo caso grave cambiare un sistema che ho sempre tenuto eguale.

Dirò di più che un pensiero ancora mi viene in aiuto, ed è questo, che cioè io veggio che sgraziatamente le opinioni sono divise, quasi quasi potrei dire in ragione degli interessi; quindi è che se coloro che hanno un interesse opposto a quello cui io intendo di dare appoggio, parlano così precisamente nel loro interesse e

parlano colla più profonda convinzione, spero che non troveranno male che io parli pure colla stessa convinzione e libertà, quantunque possa il mio parlare essere d'accordo coi miei interessi.

Premesse queste cose, io scenderò a parlare della legge che è in discussione, e senza andar tant'oltre dichiaro immediatamente che io credo che l'aumento chiesto dal signor Ministro è necessario, è indispensabile, e quindi non si può contendere. Perciò le mie osservazioni non si rivolgeranno sull'entità della imposta domandata dal Ministero, ma bensì sul modo con cui la si vuole distribuire.

Io comincerò dal titolo del progetto. Vedo che è intitolato *Conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria*. Io conosco un'imposta fondiaria molto fruttifera della quale non è fatto parola in questa legge, ed è l'imposta sui fabbricati. Si conguaglia o si pretende di conguagliare l'imposta fondiaria, ma non si conguaglia l'imposta urbana. Quindi, come ho detto, il titolo stesso della legge non si accorda col suo contenuto.

Entrando poi nel merito della legge, io dirò che la mi pare concepita in termini così poco chiari, che rendono difficile il potersene formare un criterio; me ne appello alla Commissione. La Commissione per questa legge, due membri della quale hanno appartenuto alla Commissione che ha preparato il lavoro sul quale poi il signor Ministro ha basata la legge, questa Commissione, dico, ha dovuto impiegare due intere sedute per rendersi ragione di ciò che la legge voglia dire, tanto era la lucidità di idee e chiaro il modo in cui furono espresse.

Io per ora non entro nel merito di questa legge, nelle sue particolarità; mi riservo di provare le mie asserzioni in seguito; intanto prego gli onorevoli miei Colleghi a volerla rileggere ancora qualche volta e dirmi poi se io abbia errato dicendo che è una legge che non si capisce per la massima parte. Se io fossi solo ad aver questa opinione, direi che è difetto della mia intelligenza; ma quando una Commissione, composta come è quella di cui si parla, impiega due sedute per rendersi ragione di quello che la legge porta, io posso dire che è una legge molto oscura.

Questa legge, a differenza di altre che a prima giunta fanno capire qual è l'onere che viene imposto ai contribuenti, è concepita in modo che, salvo si facciano degli studi non facili a farsi, non è possibile alla generalità dei contribuenti il rendersi ragione dell'aumento o della diminuzione che vengono a conseguire dipendentemente da questa legge. La legge invece di determinare per compartimento la quotità di aumento afferente a ciascuno di essi, parte da un supposto che non è più il contingente attuale che si riparte, ma il contingente più accresciuto, cioè che a vece di fare un aumento sul contingente attuale, che il Governo e la Commissione hanno stabilito essere di circa 105 milioni, parte dal supposto che sia di 110 milioni, e fa un riparto di questi 110 milioni a tutti i compartimenti.

E qui mi sia permesso esprimere un rincrescimento, ed è che le locuzioni che sono usate in questa legge avrebbero potuto essere tali da non rammentare tempi ed idee che è nel pensiero di tutti di far scomparire.

Dunque, dico, che il modo con cui la legge è espressa, non dà a prima giunta la conoscenza esatta dell'aggravio che ogni compartimento debba sopportare in più od in meno; era facile il farlo, perchè bastava indicare a ciascun compartimento il relativo contributo attuale, ed in una colonna a parte stabilire la differenza che ne sarebbe risultata dall'aumento dell'imposta che ora si vuole. Io credo che questo non sia stato fatto ad arte, ma certo è che si va alla cieca, nè si può sapere con facilità ciò che si debbe pagare.

Quanto al riparto del contingente stabilito nella cifra di 110 milioni, quali sono le norme che hanno condotto il Governo a proporre tale somma?

Io dichiaro che se censuro la legge, intendo censurarla quale è stata presentata dal Ministero, non come in altro recinto si sia potuto fare: io la considero quale è stata presentata dal Ministro, a lui ne attribuisco tutta la responsabilità; egli poi sa benissimo, che non è già al Ministro che io intendo di fare appunti, ma bensì alla legge, perchè io qui non mi colloco nella posizione di un avversario del Ministro, il quale secondo il regime parlamentare, quando cerca di far respingere proposte ministeriali abbia intenzione di surrogarlo qualora egli stimasse di ritirarsi.

Il signor Ministro sa bene che in qualunque circostanza io non potrei mai venire a surrogare nè il Ministro di Finanze, nè qualunque altro membro del gabinetto.

Su certe questioni ho convinzioni antiche, profonde che mai io sacrificerei per mettermi in grado di far parte di un'amministrazione che possa avere opinioni e principii diversi da quelli che io professo.

Coll'idea di fare un conguaglio ed un aumento, il signor Ministro si è posto in condizione molto critica; se egli avesse seguito un altro sistema, cioè avesse cercato di ottenere un aumento e non il conguaglio ad un tempo, non avrebbe al certo trovato le difficoltà che incontro.

Volendo fare il conguaglio ha nominato una Commissione d'uomini distintissimi per ogni verso, ed essa si è accinta, con tutta la solerzia e miglior buon volere, a lavorare per arrivare all'intento di presentare un progetto che percuotesse momentaneamente l'imposta nei vari compartimenti.

Era un compito, non dirò difficile, ma pressochè impossibile, sia avuto riguardo al tempo prefisso per fare il lavoro, sia avuto riguardo alla mancanza di elementi a cui potesse appoggiarsi.

Tant'è, o Signori, che il risultato, se tale può chiamarsi, giacchè non si osa nemmeno sostenerlo, si dice che è un'operazione, frutto d'una specie di intuito di coscienza, non è sicuramente un lavoro che abbia un fondamento sicuro, ed al quale si possa deferire.

Si scusò poi ancora tale operazione col dire che non è che provvisoria, e che più tardi potrà il lavoro essere in miglior modo compiuto. Ma io domando se con una operazione di questa natura, che non viene accettata da nessuno come cosa sostenibile, si poteva fare un conguaglio per il quale certe provincie restano aggravate di somme considerevoli, e certe altre aggravate di somme molto maggiori.

Dagli atti della Commissione governativa, bisogna pur dirlo, è difficile trovare un orizzonte, perchè si vede che la Commissione ha trovato degli incagli, ha trovato delle difficoltà e che in ultimo poi voleva lasciare al signor Ministro di prendere quello che avrebbe stimato buono dei suoi lavori.

Ho veduto in questi delle contraddizioni veramente straordinarie; relazioni fatte che davano certe provincie maggiormente gravate, altri rapporti contrari in cui quelle gravate invece si dicevano sgravate.

Comunque, io non ho mai potuto trovare in esse verun appoggio o conclusione che fosse soddisfacente.

Dopo aver la Commissione tentato tutti i mezzi i più astratti, come sono quelli della popolazione, della superficie, della porzione censita, o non censita, finalmente volle tentare quello dei contratti di compra e vendita.

Io quanto a quelli d'affittanza, che soli avrebbero potuto dare una qualche norma un po' più sicura, non era in uso in una parte dello Stato e perciò si abbandonarono senz'altro.

Ma i risultati dei prezzi di vendita, come già lo ha accennato l'onorevole mio amico Senatore Arnolfo, sono tali che non vi si può prestare fede.

Io percorsi alcune delle tabelle indicative di tali contratti ed ho veduto che ve ne sono, a cui non si può assolutamente prestare fede.

Citerò fra le altre una del circondario di Torino.

Alla colonna ov'è detto, che si dovesse indicare la natura dei beni venduti, vi è uno stabile che è indicato vigna, e dal prezzo e quantitativo corrispondente si vede, che avrebbe costato circa 13 mila franchi l'ettare.

Colui che fece lo spoglio non osservò che nell'idioma volgare di questa provincia, quando si parla di vigna s'intende di villeggiatura, e non di vigneto.

Dico questo perchè si vegga con quale criterio si sia applicato il prezzo a certe vendite.

So che il signor Ministro, ciò non lo contrasterà, egli me lo disse: come so pure, che egli ha una scarsella della quale farà uso in questa discussione, e dalla quale trarrà fuori le nozioni raccolte nelle varie provincie intorno al prezzo d'affitto di stabili appartenenti ad opere pie, dalle quali nozioni egli stesso mi ha detto risultare, che per la Lombardia il tributo raggiunge il 19 per cento della rendita, nella Sardegna il 12 per cento, nelle provincie antiche il 7 e frazioni per cento.

Io non so se questi ragguagli abbiano il valore cui sembra il Ministro volervi attribuire; se ciò fosse non so perchè non ne abbia fatto uso nella discussione se-

guita nell'altro ramo del Parlamento, perocchè se avessero questa vantata importanza avrebbero forse giovato alla discussione: quindi mi riservo di farvi quegli appunti, che mi sembreranno opportuni se per la natura loro ne possono essere passibili, imperocchè in cose di questa natura non è su tutti presentati in questo momento, direi, improvvisamente, che si possono fare appunti, massime poi non conoscendosi le fonti da cui furono ricavati.

Si è detto che il proposto riparto per compartimenti si è fatto per transazione; lo si vede ad ogni passo e nella relazione e negli atti della Commissione, ma veramente conviene che sianci operale delle transazioni immense e trovo documenti, che me ne danno la prova.

A pagina 383 degli atti della Commissione, trovo una relazione fatta da un distinto impiegato superiore del censimento Lombardo, Delmaino; egli aveva preparato un sistema di riparto basato su tutti gli elementi che la Commissione aveva già fin d'allora preparato e più ancora basato sullo sdoglio de' contratti di compra e vendita che era poi un mezzo sul quale la Commissione faceva maggior assegno. Ebbene, o Signori, questo riparto lo ha presentato alla Commissione, e da esso risulta che la quota, secondo i calcoli che ha istituito, l'aliquota generale da applicarsi, compresi li 18 centesimi rappresentanti le spese già provinciali obbligatorie, somma a 118 milioni, che dovrebbero nel nuovo riparto assegnarsi a caduno dei compartimenti, i quali confrontati coll'attuale cifra d'imposta, mostrerebbero che le provincie ora più aggravate sono le Parmensi e le Lombarde, e di qualche poco le Napolitane e la Sardegna, le quali per conseguenza avrebbero una diminuzione del 28 per cento le Parmensi, del 25 1/2 le Lombarde, Napoli del 5 per cento e la Sardegna del 4 1/2 per cento e che al contrario sono comparativamente meno aggravate e dovrebbero quindi aumentare i loro contingenti del 29 per cento la Sicilia, del 25 per cento le antiche provincie, del 15 3/4 per cento la Toscana, del 9 3/4 per cento le Marche e l'Umbria, del 4 1/2 le Romagne, e del 2 1/2 le provincie Modenesi.

Io dimando, o Signori, per effetto di qual trasformazione alcune provincie, e segnatamente le ex Pontificie, riuniscansi insieme le Marche, l'Umbria e le Romagne, avviene, di ricevere, ed abbiano ricevuto uno sgravio tale che non ostante l'aumento di più del quinto sulla imposta attuale, si trovino ad avere ancora un minor tributo da pagare di quello che pagano attualmente? Io non cito questo, se non perchè mi è saltato più facilmente agli occhi; e non lo cito se non per dire che io non posso avere nessuna fiducia in un documento in cui si è errato cotanto da persone che erano sicuramente le più capaci e quelle che nella materia avevano maggior importanza. Tant'è, o Signori, che la difficoltà di giustificare questo riparto col mezzo dei dati della Commissione è cotanto sentita, che la Commissione vostra non ha stimato a proposito di entrare nella via di esaminarlo; essa ha preso un compito assai più fa-

cile, ma che non trovo ugualmente convincente, quale quello di attenersi all'opinione propugnata da altri ai quali attribuisce molta capacità, molta autorità; ivi è detto che dal momento che questi riparti erano stati approvati, accettati da quella Commissione di cui fece molti elogi, erano stati accettati da tre Ministri successivi, ai quali avrebbe diretto certi epiteti che non so se a tutti si convengono, erano poi stati accettati dall'altro ramo del Parlamento, e per questo essa ha stimato più prudente e più conveniente di non entrare in veruna discussione intorno al merito del riparto. Io ho voluto preoccuparmi alquanto nel vedere i risultati definitivi del medesimo ed ho fatto un ricavo che credo realmente appoggiato a verità; sono cifre le quali se mai sieno errate desidero che mi si dica. Io ho trovato, o Signori, che applicando i contingenti portati dalla legge, le provincie Parmensi avrebbero anche dopo l'aumento dei 20 milioni un beneficio del 10 per cento, la Lombardia un beneficio del 5 per cento, le Romagne avrebbero un beneficio di 1/4 per cento, che non è di molta entità, Napoli un aumento del 14 per cento, la Sardegna del 13 per cento, la Sicilia del 30 per cento, la Toscana pure del 30 per cento, le antiche provincie poi avrebbero un aumento del 62 1/2 al 63 per cento.

Io domando se a fronte di dati così contestati, dubbi, incerti, sia possibile di gravare ad un tratto provincie del 63 per cento io più di quello che hanno finora pagato? Io domando se anche per quelle provincie che ad un tratto si veggono gravate del 30 per cento in più sia questo un atto di giustizia e che questo possa dirsi fondato su dati accettabili? Che le cifre da me ora accennate siano esatte non si potrà porre in dubbio, poichè le ho dedotte dal bilancio del 1861, precisamente quello cui si tratta di sostituire col nuovo progetto.

Se fra tutte le provincie vi esistesse una certa uguaglianza di trattamento, se vi esistesse una tal quale perequazione, io, malgrado l'enormezza dell'aumento, sarei disposto ad accettarlo, poichè sarebbe un aggravio comune, pesante sì ma pure uguale; ma colla differenza enorme che esiste nelle antiche provincie, non solo tra una provincia e l'altra, ma tra comune e comune, tra proprietario e proprietario intorno all'entità dell'imposta, io non so come si potrà trovare equo l'accrescere del 63 0/10 l'imposta già esistente.

Io preveggo che si risponderà subito, ma si farà il subriparto a termini di questa legge. Ed è qui appunto che io attendo il Ministro delle Finanze, come attendo pure un altro membro del gabinetto, che veggo presente, perchè mi dicano se credono possibile che in due anni e mezzo si possa fare un'operazione tale che permetta di fare un riparto sopra una nuova base.

Da parto mia per la partecipazione che ho avuto in questi studi durante tutto il tempo che nell'antico regno di Sardegna si agitarono queste questioni, lo

dichiaro apertamente, la trovo assolutamente impossibile.

Io non voglio mettere in compromesso un individuo che siede sul banco fra due Ministri, perchè allora forse, riferendo quanto egli in un altro recinto sosteneva, si troverebbe in opposizione con un Ministro che gli siede a fianco. A me basta il dire e sostenere che in fatto è impossibile di fare in breve tempo un riparto, di perequare l'imposta nel subriparto del contingente afferente alle antiche provincie; perchè rimanga chiarito che l'aumento che si vuol fare ripartire è un aumento intollerabile.

E quanto dico oggi l'ho già espresso dieci anni or sono, anzi dodici anni fa, e l'ho detto, qual organo di una Commissione nella quale avevo l'onore di avere associato il signor Ministro dei Lavori Pubblici, l'onorevole Menabrea.

Nel 1852 il non mai abbastanza compianto uomo di Stato, il conte di Cavour, volendo mettere ordine alle finanze, che per effetto di due guerre erano in dissesto, propose tre progetti di legge.

Uno per la catastazione generale dello Stato; l'altro per una catastazione provvisoria, che è quanto dire una perequazione; il terzo infine per un aumento di 25 centesimi all'imposta prediale per l'anno 1852.

La Commissione incaricata dell'esame dei medesimi, della quale io faceva parte, assieme a molti altri che ora siedono in questa Camera, fra i quali nominerò i Signori, Cadorna, Ponsa di S. Martino, Elena e l'onorevole Ministro Menabrea, questa Commissione, dico, all'unanimità ha proposto il rigetto dell'aumento domandato dal Ministro Cavour di 25 centesimi fondandosi precisamente sull'argomento che non si potesse fare un aumento di tanta importanza nelle condizioni in cui si trovavano questi contribuenti; e sì che in quelle circostanze il Parlamento non mancava di patriottismo, poichè tutti gli atti che sono stampati fanno vedere quello che ha saputo fare; se quindi una Commissione composta non di soli 7 membri, ma di 14, pure a fronte di un conte di Cavour che pesava un tantino in Parlamento, ha proposto il rigetto; e questa legge non venne più posta in discussione, perchè si prevedeva che la Camera dei Deputati l'avrebbe respinta; se quindi, dico, questa Commissione, è stata allora d'avviso che non si potesse tollerare questo aumento, io credo di essere conseguente a me stesso dicendo che oggi potrebbe tanto meno tollerarsi un 62 1/2 per cento.

Leggerò un brano della relazione mia alla Camera dei Deputati in questa questione:

« La Commissione ritenne per costante in fatto, ciò che d'altronde consta per universale consenso, vale a dire che allo stato imperfetto e disordinato degli attuali catasti e di quelli altri qualsivanti mezzi stabiliti per l'assetto dell'imposta fondiaria l'ineguaglianza nel riparto di essa è così enorme tra proprietà e proprietà di uno stesso territorio, che per un dato fondo non

ne rappresenta il ventesimo senza tenere conto di quei fondi che o non allibrati in origine o allibrati soltanto come incolti, non sono soggetti a tributo o non ne corrispondono che uno infimo, qualunque trovinsi in ora ridotti a florida coltura.

« Ritengo del pari come fuori di contestazione che la quota di tributo fondiario afferente allo Stato che coi centesimi fissi di giunta non raggiunge li dodici milioni, si avesse a considerare in complesso come tenue anzi che no a fronte dell'entità della rendita imponibile considerevolmente accresciutasi da un mezzo secolo a questa parte principalmente per la nuova e migliorata coltura dei fondi.

« Non poté finalmente disconoscere come gravi e stringenti essendo le condizioni della pubblica finanza, fosse stretto debito del Parlamento di dare ogni studio ed opera onde sollecitamente ristaurarle.

« Ciò non pertanto la Commissione consentì unanime nel principio che le fu di guida nelle sue risoluzioni, vale a dire che, fintantochè dureranno le enormi disuguaglianze che riscontransi nell'assetto e riparto della imposta fondiaria, non si potesse aderire a verun aumento di essa se non se sotto forma e per titolo di appunto alla somma necessaria per bilanciare le entrate colle spese; od in altri termini: che, fintantochè non si saranno esauriti tutti gli altri mezzi di economie e d'imposte per giungere a quel pareggio, non si potesse equamente chiedere al tributo prediale un concorso maggiore di quello che presta, senza vieppiù accrescere l'ingiusto aggravio derivante dall'attuale anormale riparto del medesimo. »

Io dunque mi fo animo a dire che l'aggravio che si vuol attualmente far sopportare a queste provincie è un aggravio intollerabile; sono in ciò conseguente anche con taluno dei membri del Ministero e con me stesso fino da quell'epoca.

Forse non a tutti sarà nato il pensiero di fare il ricavo e di vedere qual è la somma che effettivamente viene a pertoccare ad ogni provincia nel nuovo riparto. I documenti presentati che sono tabelle e quadri di una abbondanza straordinaria, non ne forniscono uno che possa dar questo riscontro, e sarebbe pur necessario il farlo, perchè potrebbe più facilmente essere compreso dal volgo, che in ultimo è quello che paga, essendo conveniente parlare un linguaggio che esso capisca, non un linguaggio astratto, di cui non ha conoscenza che quando ha alle sue porte l'esattore che bussa per farsi pagare.

Le contribuzioni delle antiche provincie, esclusi i 18 centesimi provinciali, rilevano in complesso a lire 15,007,058 16. Queste cifre sono ricavate dal bilancio del 1864; e se mai taluno vuol contrastarlo prego a riscontrarle.

Il contingente che si propone a carico di queste provincie sarebbe pel 1867 (che sarebbe quello normale) col decimo di guerra e coi tre centesimi di spese di riscossione, di lire 22,749,626 60. Il contingente attuale

essendo di 15,007,058 16, l'aumento che toccherebbe loro di sopportare sarebbe di lire 7,742,568 44, ossia del 52 per cento. Ma questo rappresenta l'aumento in complesso. Vediamo qual è la parte afferente alla proprietà rustica, perchè qui è compresa la proprietà urbana e la rustica.

Per sapere qual parte rimarrà a carico della proprietà rustica conviene dedurre la parte afferente ai fabbricati, che attualmente sono tassati in ragione del 10 per cento, senza calcolare il decimo di guerra.

Il bilancio del 1864 porta L. 3,654,741 22 l'imposta del 10 0/0 a carico dei fabbricati, per avere il contingente secondo la nuova legge che dovrebbe andare a carico dei fabbricati, che non è più soltanto del 10, ma del 12 1/2 per cento, non ci è che da aggiungere il quarto della somma, ed avremo così L. 4,568,426 52. Aggiungendo il decimo di guerra, avremo un complesso di 5,025,269 19; si aggiungano le spese di riscossione ed avremo in complesso L. 5,182,321 95. Dunque dal totale del tributo afferente al compartimento delle antiche provincie che è di L. 22,749,626 60 togliendo l'imposta sui fabbricati che è di L. 5 182,321 95, rimane a carico della proprietà rustica L. 17,567,304 65. Si tolga l'attuale imposta rurale che è di L. 10,805,129 11, e risulterà un aumento di L. 6,762,175 54, che è il 62 1/2 0/0 da me accennato.

Questi dati, ripeto, mi paiono così stringenti e dimostrano in modo così incontestabile la incompatibilità dell'imposta, che io non mi credo io dovere di dare maggiori schiarimenti al proposito.

Mi permetta ancora il Senato di fare anche un ragguaglio in complesso.

Il nuovo contingente è di 110 milioni, il decimo di guerra 11 milioni, tre centesimi di spese di riscossione, 3,300 m. lire ed ancora 1 14 0/0 su 20 milioni, si avrebbe un totale di L. 124,528,000 il contingente attuale essendo solo di » 104,920,918

l'aumento sul complesso sarebbe di L. 19,607,082

Ponendo a carico delle antiche prov. L. 7,742,567 94, non rimangono a carico di tutte le altre che sole L. 11,864,514 16; cosicchè le antiche provincie sopporteranno il 40 0/0 dell'aggravio totale, quandochè in ragione di popolazione (di cui tanto si fece caso nella relazione) della totalità del Regno d'Italia, non dovrebbe concorrere che per un sesto, ossia per il 16 0/0; l'aggravio corrisponderebbe così invece a L. 2,20 per ogni individuo.

Io, come dissi, non mi porto difensore più di quella che di quest'altra provincia, parlo delle cose che conosco e sono convinto che mettendole sotto gli occhi del Senato, io faccio atto doveroso di buon cittadino, atto che non potrà certo venir frainteso in verun senso meno favorevole.

Conosco abbastanza questi paesi in cui vidi la luce, conosco abbastanza i miei concittadini per apprezzare il loro patriottismo e per non avere il menomo dubbio

che essi, se potessero penetrarsi che avesse presieduto in questo riparto quel principio di giustizia distributiva al quale credo tutti abbiano diritto, dico sopporterebbero senza mormorare l'aggravio che loro si vuol imporre. Solo mi duole che talune voci siansi sparse a carico di essi; che siasi cercato di far credere che in queste provincie sia venuto meno l'antico patriottismo, dicendosi che dopo di avere, per parte di coloro che vi appartengono, fatto istanza (si dice persino con una certa ruvidezza) che le imposte fossero perequate, che le imposte gravanti su certe provincie piuttosto che sulle altre fossero equiparate, ora che si tratta in seguito a tale perequazione di concorrere per parte di queste al maggior aggravio di quello che sopportano certe parti di tributi vi si ricusino.

Io lo ripeto, respingo queste accuse, queste voci che credo sparse per dividere quelli che sgraziatamente il sistema di questa legge tende realmente a dividere; io ho la convinzione che queste provincie hanno tanto senno, tanto patriottismo per sopportare anche questo aggravio, laddove si imponga in modo che si possa reggere.

In conseguenza io, come ho già dichiarato, accetto il principio della legge, in quanto all'aumento, non disconoscendo le grandi difficoltà per arrivare ad una perequazione positiva, respingerò però la legge medesima ove non venga temperata e corretta con emendamenti improntati di maggior giustizia, non nel fondo ma nel modo di applicazione.

Avrei forse talune cose da aggiungere, ma l'ultima parte del mio discorso mi ha realmente un po' commosso, perchè, sentendo fortemente per queste provincie ove ho avuto la luce, non posso non sentire dolore vivo di vederle cagionate di venir meno a qualunque altra d'Italia, e perciò mi limito alle fin qui fatte osservazioni, salvo ad aggiungerne altre in altro momento.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il mio intendimento, o Signori, non è di rispondere all'importante discorso del signor Senatore Di Revel, nè di entrare in questa palestra, dove uomini più valenti di me in siffatta materia hanno portato una luce che io non potrei forse portare maggiore. Ma essendo stato interpellato quasi direttamente dall'onorevole preopinante, ed inoltre l'onorevole signor Senatore Arnulfo con parole cortesi, di cui io lo ringrazio, avendo ricordato quale parte mi abbia avuto nei lavori del catasto nell'antico Parlamento Subalpino, credo mio debito di dimostrare al Senato, come appunto, in seguito a quegli studii, dagli onorevoli preopinanti accennati, io sia venuto nel convincimento che la legge attualmente sottoposta alla vostra discussione riesca indispensabile, urgente e come non offenda in alcun modo l'eguaglianza che con essa

si vorrebbe stabilire fra tutti i carichi delle varie provincie dello Stato.

Non è d'uopo ch'io rammenti, o Signori, in quali condizioni trovassi l'imposta fondiaria nelle antiche provincie. L'onorevole Senatore Di Revel ve lo ha detto. Vi sono disparità tali, che mentre sopra alcuni terreni l'imposta prediale, non eccede il 4 per cento della rendita, sopra altri può portare aggravio anche del 15 per cento; questo male fu riconosciuto da lungo tempo ed anche sotto il Governo assoluto, se non erro, furono imposti centesimi addizionali (il Senatore Di Revel fa segni negativi) o almeno furono stabiliti fondi per il catasto di cui era da tutti riconosciuta la necessità. Venuto il regime costituzionale, essendo necessario di fondare il sistema finanziario sopra una base giusta, equa e solida, il primo pensiero del Governo costituzionale si volgeva appunto all'imposta fondiaria.

Ebbene, si riconosceva che era impossibile di stabilire un sistema finanziario solido e ragionevole se non si prendeva per punto di partenza un buon assetto dell'imposta fondiaria. Ed è appunto in quel tempo che venne in campo la questione del catasto.

Senonchè la questione si agitava sotto vari aspetti: chi voleva un catasto provvisorio, chi lo voleva stabile; ma non importando ora di ricordare le discussioni insorte sui modi migliori per formare un catasto stabile, vengo piuttosto ad indicarvi le ragioni che allora consigliavano ad occuparci di un catasto provvisorio.

Ognun sa che il catasto stabile sarebbe veramente il metodo che si avvicina di più a quella perfezione che si può desiderare per ripartire l'imposta prediale; ma che richiede molto tempo e grandi spese, ed è appunto per questo motivo, che benchè si parlasse del catasto stabile, pur venne in mente di formar intanto un catasto provvisorio per non ritardare di troppo il riordinamento delle pubbliche finanze.

In questo pensiero entrava il compianto conte di Cavour allorchando presentava il progetto di legge, di cui parlava il Senatore Di Revel. E ben ricordo che nella Commissione, di cui ebbi l'onore di far parte, il principale argomento che si opponeva all'assettamento di tale imposta, era la disuguaglianza che esisteva nella natura e nelle qualità delle imposizioni che colpivano la proprietà fondiaria fra provincia e provincia non solo, ma anche fra comune e comune, e talvolta fra i beni di un medesimo comune.

Da ciò era sorto il pensiero del catasto stabile; ma siccome l'attuazione di esso restava rimandata a tempo indefinito, ed il catasto provvisorio per consegna, senza il sussidio di mappe, era stato respinto come insufficiente a dare le indicazioni convenienti per il riparto dell'imposta, così fu in quell'epoca che volendo provvedere a che questo grave argomento dell'imposta fondiaria fosse definito, il mio collega l'onorevole Despiers, ed io ebbimo l'incarico di studiare la questione, e potemmo presentare al Parlamento un progetto

pel catasto provvisorio, progetto che si allontanava da quello a cui alludeva l'onorevole Senatore Di Revel, ed invece aveva per scopo di formare mappe non parcellari, ma per masse di coltura, di modo che si avesse un piano geometrico per rappresentare il territorio, e si potesse procedere ad un estimo dei terreni per mezzo del sistema di consegna.

Questo progetto di perequazione provvisoria non venne accolto, perchè altri avvenimenti attrassero l'attenzione del Governo; ma pur sta sempre che dietro i nostri calcoli un catasto provvisorio poteva farsi in non più di quattro anni. E noi avevamo la convinzione che qualora si fosse rinunciato al sistema complicato e lungo delle mappe parcellari, si sarebbe potuto giungere ad una perequazione in tempo relativamente assai breve mercè il sistema nostro che poteva ritenere intermediario tra il catasto parcellario, ed il catasto di consegna. Dal risultato degli studi nei quali entrammo, rimasimo pur persuasi che le antiche provincie potevano sopportare un aumento di 7 ad 8 milioni d'imposta fondiaria.

Questo convincimento fu anche diviso da molti di coloro che combattono la legge attuale, e per noi come per il conte di Cavour era ben riconosciuto, e ben stabilito, che qualora una buona perequazione si fosse fatta nelle antiche provincie, queste avrebbero potuto sopportare un cotale aumento, che appunto corrisponde a quello risultante dalla legge in discussione. Questo era il nostro convincimento, e lo abbiamo stampato e presentato alla Camera, senza che nessuno seriamente ci contrastasse.

Ora, Signori, come ho detto, non entrò nel merito della legge attuale, ma tuttavia non posso astenermi dal farvi osservare un fatto molto singolare: ed è che mentre il Piemonte ebbe la fortuna o l'onore di svolgere le idee costituzionali e le idee politiche, quasi tutte le altre provincie, fuor esso, che costituiscono attualmente il Regno, trovansi dotate di catasti dei quali alcuni vengono citati come modelli di perfezione, altri sono sufficienti almeno per dare un buon assetto alle finanze; mentre dico, vediamo questi catasti esistere in quasi tutte le altre parti d'Italia, le antiche provincie, ad eccezione della Savoia che aveva l'antico catasto francese e della Sardegna, ne sono in gran parte prive: ora l'ostacolo principale, che si oppone a che le finanze dell'antico Regno Subalpino fossero ordinate sopra una base definitiva fu appunto la mancanza di un catasto che valesse a conguagliare i pesi fra le diverse provincie; nè malgrado tutta la volontà del conte di Cavour e fors'anche per motivo di circostanze imprevedute questa perequazione ebbe mai effetto. Ora, Signori, riportiamoci alla situazione in cui ci troviamo.

Noi dopo i fatti del 1859 e 1860, e dopo che la massima parte delle provincie d'Italia sono riunite in un solo regno vediamo le medesime disuguaglianze che esistevano fra le antiche provincie subalpine relativa-

mente all'imposta, ripetersi fra i grandi compartimenti dell'Italia.

Vediamo da una parte la Lombardia estremamente gravata e Napoli gravata più di quello che deve esserlo; e dall'altra provincia, che evidentemente hanno un'imposta inferiore a quella che potrebbero sopportare.

Dunque necessità assoluta di stabilire un sistema finanziario, il quale ai fondi sopra principii razionali e faccia sparire, dirò così, le prime iniquità che esistono fra i grandi compartimenti del regno con una perequazione generale, salvo poi ad entrare nei particolari per stabilire un riparto per cui tutte le proprietà siano ugualmente colpite.

Ora il provvedimento che vi propone il Ministero mira a far cessare le disuguaglianze, che esistono fra i grandi compartimenti dello Stato, onde ci sia permesso di giungere ad uno stato definitivo delle finanze anche prima che la perequazione stabile sia fatta.

Ma si oppono a questo sistema, che il *sub riparto* specialmente nelle provincie subalpine sarebbe fatto in modo ancora più incompleto ed anzi, che il nuovo aggravio verrebbe a colpirne in modo insopportabile alcuni territori.

Io non negherò questo fatto, ma non è men vero, che il riparto attualmente proposto tra le varie provincie non può essere lasciato di ingiusto: imperocchè, quantunque io non abbia preso parte alla discussione di questa legge nell'altro ramo del Parlamento, ho seguito con attenzione tutte le varie obiezioni fatte e mi risultò, che fra tutti i calcoli compiuti dalle varie Commissioni, la differenza tra i vari rapporti non giunge al decimo, risultato assai vicino al vero in una questione così difficile e così complessa.

Certamente, quando si giunge ad ottenere sopra una massa grande di dati e di elementi, e coll'esperimento di vari metodi, risultamenti i quali gli uni dagli altri non differenziano che di un decimo, siamo vicini al vero.

Dunque questa proposta di legge avrebbe già questo vantaggio di far cessare tra i vari compartimenti dello Stato una disuguaglianza che debbe sparire se vogliamo cementata l'unità d'Italia: disuguaglianza che non può sussistere se vogliamo che le nostre finanze siano stabilite sopra basi solide.

Viene l'altra obiezione; si dice da alcuno: ma noi non vogliamo negare il riparto proposto, l'ammettiamo, se si vuole, ma non crediamo che lo si possa applicare se prima non è fatta la perequazione nelle antiche provincie: agendo altrimenti si darebbe luogo ad ingiustizie intollerabili. Ebbene, o Signori, appunto da questa obiezione deduco che la legge attuale è buona.

L'onorevole Senatore Di Revel l'ha confessato egli stesso, che fin dal 1852 nel Piemonte si parlò di perequazione, ma che ad ora se ne fosse parlato molto e che la volontà energica del conte di Cavour intendesse

ad ottenerla, nondimeno non si era potuto neppure iniziarla.

Ora io credo che ove questa legge sia votata, essa avrà per immediato effetto di far procedere al così desiderato e così necessario conguaglio anche nell'interesse delle provincie subalpine, e che senza questo stimolo della necessità di ripartire il maggior aggravio non si sarà mai per ottenere.

Certamente non avremo un catasto stabile, non avremo nemmeno un catasto come lo avevamo proposto Despine ed io, ma almeno si avrà una valutazione del valore censibile prossima al vero e tale da esser certo ed equo fondamento al riparto della imposta prediale.

Questa legge, o Signori, non sarà perfetta, ma il voler cercare la perfezione in una legge di questa natura, è impossibile cosa. L'essenziale è di avere una base che si presenti prossima al vero. Ora, o Signori, con quanto ho detto mi pare di avere dimostrato che la legge attuale vi dà risultati i quali hanno questo carattere; e lo ripeto, sono prossimi al vero perchè non vi è eccesso nel riparto dell'imposta, laddove il massimo aggravio che ne verrà alle antiche provincie, anche contando l'imposta sui fabbricati, sarà di lire 7,400,000 se non erro, somma che non è mai stata ritenuta soverchia anche nei tempi passati, così che non si potesse sopportare. Di più ho accennato come i diversi calcoli delle molteplici Commissioni e anche quelli degli opposenti di questa legge non si siano fra loro scostati di un decimo nel ripartire il nuovo contingente aumentato fra li vari compartimenti dello Stato. Ed è per questi motivi, o Signori, e poichè non ho mai dubitato dei sentimenti di patriottismo di queste provincie e perchè di più sono convinto che l'imposta proposta non oltrepassa i limiti della giustizia e della convenienza economica, secondo gli studi da me fatti sopra questa materia, che ho creduto nella mia coscienza di dover appoggiare il progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze, e la cui responsabilità pesa sul gabinetto intero. Soggiungerò anche essere mio intimo convincimento, che questa legge apporti un grandissimo beneficio col costringere veramente a fare la perequazione dell'imposta fondiaria delle antiche provincie, perequazione desiderata inutilmente da tanti anni.

Credo poi che essa produrrà un grandissimo effetto politico, perchè se avvenisse il caso di richiedere nuovi pesi all'Italia, queste provincie potranno dire che stanno preparate a dividerne il carico. Questa sarà perciò una legge utile pel Piemonte come lo sarà per tutta l'Italia.

Non entrerò in maggiori discussioni a questo proposito, lasciando ad altri di maggiormente svolgere quest'argomento; io volevo soltanto dimostrare che non era contraddicente con me stesso, anzi aveva attinta la mia convinzione appunto dagli studi ricordati dagli onorevoli Senatori Di Revel ed Arnolfo.

Presidente. La parola è al Senatore Di Campello.
Senatore Di Campello. Dopo tanti e così elaborati

ragionamenti, ricchi di speciale erudizione e dottrina, io esito a prendere la parola; e tanto più in quanto che riconosco la mia inefficienza in siffatta materia, e che questa è stata già in tutti i sensi amplissimamente svolta e trattata. Nella congerie immensa di cifre, di calcoli, di scritti, di discorsi, di pubblicazioni d'ogni genere, alle quali ha dato luogo la legge sulla quale siamo chiamati a deliberare, io confesso, che lo spirito rimpiccolisce, e si perde: e come lo spirito umano a- nella sempre a trovar nuove cose, così non potendolo s'irrita e si adegna.

Dopo quanto fu scritto, detto, pubblicato, io credo difficile che si possa trovare un argomento da una parte, al quale argomento non si sia già dall'altra convenientemente risposto. Basta avere il coraggio di gittar l'occhio su quella faragGINE di carte, sui grossi volumi che ingombrano quelle tavole per convincersi di simile verità.

Se dunque io mi sono determinato a prendere la parola non l'ho fatto che nell'intendimento di manifestare coscienziosamente, come è dovere di ciascuno, e il più sinteticamente che sia possibile, le ragioni per le quali sono nell'animo mio consigliato ad accettare il presente disegno di legge.

Credo inutile riandare la storia dei fatti precedenti ed indagare i motivi più o meno gravi, più o meno giustificati, che poterono indurre i passati Ministeri a prendere l'iniziativa di questa legge. Una volta che essi erano convinti che una gran disparità esisteva nella ripartizione dell'imposta prediale, poco importa che questa convinzione fosse passata o no nella coscienza di tutti; bastava che fosse nella loro, perchè essi fossero in dovere di provvedervi e riparare.

Io non potrei nemmeno esaminare minutamente il valore, la bontà intrinseca di tutti i sistemi, di tutti i criteri che hanno servito di base alla legge. Ho inteso biasimare quelli adottati, ma non ho inteso metterne fuori dei nuovi e dei migliori. Io dirò che il distruggere è facile, ma che nel riedificare sta la suprema difficoltà.

Ciò che io non posso a mezzo di constatare è che le calcolazioni che hanno servito di base alla presente legge sono il frutto di lunghi studi di apposite Commissioni, il lavoro coscienzioso degli uomini più esperti e più addottrinati in tali materie.

Debbo osservare ancora che nell'altro ramo del Parlamento gli eletti della Nazione, quelli a cui i contribuenti hanno affidato la chiave dei loro scrigni, dopo lunghe disamine e discussioni profonde hanno finito per darvi la loro adesione.

Aggiungerò pure che non ho mancato di prendere ad esame quello che è il criterio principale della legge, cioè il valore venale dei fondi posto a confronto cogli estimi censuari, e mi è parso che nessun altro criterio potesse trovarsi più equo e ragionevole; e tanto più ragionevole mi è parso in quanto che i risultati che ha dati questo criterio sono stati corroborati dai risul-

tati presso che simili di due altri criteri, la superficie geografica e la popolazione. Se nell'applicazione di quel criterio non si è toccata la perfezione, bisogna considerare le diverse condizioni nelle quali si trovava l'Italia divisa in tanti Stati diversi, dei quali alcuni avevano catastri regolari e molti li avevano irregolarissimi; bisogna considerare il tempo corto, l'opera difficile, l'indugio pericoloso; considerare soprattutto quello che è il carattere essenziale della legge, carattere di opportunità, provvisorietà.

Quello che a me pare certo è che siasi fatto il meglio che si poteva fare; e che nulla di meglio si farebbe ricominciando; quello di cui io sono realmente convinto si è, che questa legge è un gran passo in avanti verso una più equa distribuzione dei carichi pubblici, e questo mi pare sia bastante per accettarla.

La provincia dell'Umbria, alla quale appartengo, che si può dire una delle più vaste dello Stato, perchè ha assorbito tre altre provincie, e perciò riunisce in sé boschi, pianure, monti, colline, le più diverse nature di terreni, i più svariati generi di coltivazione, ha dovuto anch'essa dopo maturo esame convincersi che il miglior sistema era quello stabilito dalla Commissione.

Ma infine se anche, siccome non vi è opera umana perfetta, se anche si trovasse che qualche errore fosse sdruciolato in cotanta opera, cosa si farebbe?

Io credo che non possa venir in mente ad alcuno, che la perequazione in un modo o nell'altro non debba compiersi. Che rimarrebbe allora? Nomineremmo nuove Commissioni, nuovi uomini; si farebbero nuovi studi, nuove operazioni. Dopo un anno o ci si presenterebbero le medesime cifre: o se altre se ne presentassero, chi garantirebbe che le seconde sono migliori delle prime? Se anche lo fossero, molti certamente lo negherebbero. Ed ecco nuovi dubbi, nuovi ostacoli, nuovi indugi. Ed intanto? Intanto, mi duole il dirlo, la casa brucia. Nessuno può negare il funesto disquilibrio che si trova nella nostra finanza. In un prospetto di fresco uscito si legge un disavanzo di 228 milioni. In materia di finanze avviene come negli edifici; oggi è una pietra, un mattone che si muove; domani è il muro che cade, dopo un mese l'edificio precipita.

Il tempo è prezioso per tutti, ma quando una nazione si rigenera e si trasforma, un anno vale quanto un quarto di secolo.

Io non entro dunque in dettagli di cifre, ma mi appoggio alla convenienza, all'opportunità, alla necessità, dirò così, della legge. E poichè mi è sfuggita questa parola di necessità, mi si conceda di rispondere ad alcune obiezioni che in proposito si sono presentate, e fra quante ho inteso mi sembrano le più stringenti e meritevoli di riflessione.

Voi, sostenitori della legge, si è detto, invocate il principio della necessità; ma questa necessità non sussiste. Lo Stato ha bisogno di 20 milioni; ma possono imporsi questi 20 milioni senza venire ad una preven-

liva perequazione; una cosa può rimanere indipendente dall'altra. Questo è un grande errore, Signori.

Ognuno sa che nell'imposta prediale esiste la più grande sperequazione. Dunque se i più gravati hanno lasciato finora dovranno tacere sempre? Se hanno taciuto quando il gravame era in una misura più stretta dovranno tacere e subirlo quando si sarà misuratamente aumentato? Io non credo che alcuno possa pretenderlo. Poi la parificazione di questa imposta è come il perno della parificazione di tutte le altre; non si può parificare le altre, e lasciare con sì enorme disparità l'imposta prediale.

È principio incontrastabile che nella parificazione di tutte le imposte risiede l'equilibrio generale; chi perde da una parte guadagna dall'altra. O tutte dunque o nessuna. Impossibile sarebbe accrescere non solo il contributo prediale, ma creare altresì qualsiasi contributo nuovo senza una preventiva perequazione di quello.

Si è detto ancora che di questi 20 milioni se ne potrebbe fare a meno; mi pare avere inteso anche dire, che meglio forse sarebbe non percepirli. A questa questione risponderà il signor Ministro delle Finanze; ma confesso che se qualcheduno mi mettesse nell'alternativa di prendere o rifiutare 20 milioni, confesso che li prenderei.

Si è detto pure che per supplire a questi 20 milioni si potrebbe dar seguito alla legge sui fabbricati, e tassare i fondi privilegiati; mi sembra aver inteso dire anche questo.

La legge sui fabbricati io credo sia già in pronto per essere sottoposta all'approvazione, ma avanti che possa essere applicata, bisognerebbe che decorresse un tempo non breve. Quanto ai fondi privilegiati, bisogna conoscere che questi in alcuni luoghi sono censiti, in altri non lo sono affatto. Dunque prima di poter tassare tutti questi fondi privilegiati, bisogna che sieno censiti tutti, dacché non sarebbe giustizia altri tassare altri no. Ora questa operazione di censimento essendo pur essa assai difficile e lunga, né dall'uno né dall'altro titolo potrebbe per ora ricavarsi alcun beneficio.

Si è pure affacciato che a causa dello stato in cui trovasi l'agricoltura non si potrebbe ora sopraccaricare la terra con nuovi pesi. Premetto esser questa una condizione eguale per tutti, per lo che niuno potrebbe più dell'altro dolersene. Ho inteso affacciare a tale proposito la malattia delle uve. Certo disgraziatamente tutti sopportiamo questo flagello, ma io non debbo nascondere che realmente il danno è caduto più sui proletari che sui proprietari, dacché questi hanno trovato un compenso nel prezzo. Se raccoglievano dieci, vendevano due; ed oggi raccolgono due e vendono dieci. Ma gli stipendiati debbono impiegare un quarto del loro stipendio per comprarsi del vino, se vogliono berne, ovvero rinunciarvi del tutto. Quanto alla opportunità la

perequazione è un atto di giustizia, e la giustizia è in tutti i tempi, in tutti i luoghi opportuna.

Io non posso lasciare passare senza risposta anche una ultima obiezione.

Voi invocate, si è detto, le strettezze del pubblico erario; ma a queste strettezze si può rimediare in due modi; si può rimediare tanto coll'aumento delle imposte, quanto colla diminuzione dei carichi. E qui, m'è parso sentirmi susurrare questa parola all'orecchio, perchè tanto esercito? Perchè tanto esercito!

Signori, io ricordo una seduta celebre nella quale noi non dubitammo di proclamare nostra non solo, ma nostra capitale una città che non ci apparteneva, nostra una terra calpestata da soldati stranieri. Eravamo noi forse uomini avventati e leggeri? Io non lo penso; noi sapevamo a che ci sobbarcavamo. Noi dunque deliberavamo sin da quel momento d'imporci tutti quei sacrificii che avrebbe portati seco l'adempimento del nostro voto. Ed ora daremmo noi allo straniero che ci guarda lo spettacolo d'indietreggiare quasi, di mostrarci meno saldi ed animosi, sì tenaci del nostro ero da preferirlo alla grandezza della nazione? Io non lo penso. Rispetto infinitamente la diplomazia, ma non credo che all'efficacia dei cannoni; io credo che l'Italia non possa farsi che colle armi, e le armi si apprestano e si mantengono solo coll'oro.

Signori, non ci spaventiamo dei sacrificii che ci restano. Se seminiamo oggi, presto verrà il giorno che raccoglieremo larghissimo frutto. Ricordiamo soprattutto che la formazione di un'Italia, l'insediamento di questa nostra cara patria fra le più grandi potenze d'Europa, sarà la prima gloria della nostra epoca, e chiamerà sopra di noi le benedizioni e la gratitudine dell'intera posterità.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Altri Senatori hanno già dimostrato in parte come per la imperfezione dei dati che furono raccolti questa legge produrrà delle ingiustizie; altri non mancheranno di compirne la dimostrazione.

Io che appartengo ad una provincia infelice nella quale i piccoli proprietari in parte furono rovinati ed altri sono stati spinti all'ultimo confine prossimo alla rovina da due occupazioni austriache volontariamente incontrate per la causa comune, alle quali la ingratitudine della nazione non ha portato alcun sollievo, io che sono convinto che se questa legge va in piena esecuzione sarà condannato a vedere cacciati a centinaia i piccoli proprietari dai campi fecondati dai sudori dei loro padri e dalle case fabbricate dai loro avi, non mi sentirei di animo abbastanza tranquillo se prendessi l'assunto di continuare la descrizione di quei mali, e temerei che le mie parole sortissero dai limiti della moderazione, dai quali qualunque sia il trattamento che ci è riservato, è mio fermo proposito di non dipartirmi mai.

Tanto più mi commove l'imminente rovina da cui sono minacciati quei disgraziati, che da molto tempo

avendo l'onore di sedere nel Senato, conosco per lunga esperienza come nella grande confusione che regna nelle idee generalmente ricevute in materia di tributi, i legislatori disperando di trovare un sistema che sia conciliabile colla giustizia, credono molte volte di adempiere ad un dovere chiudendo gli occhi, gli orecchi e il cuore ai lagni e alle grida dei contribuenti rovinati, come il chirurgo chiude gli orecchi ai lamenti del paziente al quale è forzato di fare un' amputazione dolorosa ma necessaria per conservarne la vita.

Due appunti però io non posso omettere di fare alla legge attuale che non vorrei fossero ommessi da altri, e poi tenterò per quanto le mie deboli forze me lo concedono di indicarvi altra via per cui giungere al comune scopo di accrescere a favore dell'erario l'imposta fondiaria la quale sia più giusta, più feconda e per ogni rispetto migliore.

Gli appunti sono :

1. Che allo stato delle discussioni questa legge nasce morta, perchè non è la formola suscettibile di ulteriori aumenti d'imposta fondiaria che abbiamo bisogno di trovare. Non è certo per la misera somma di venti milioni d'aumento che si è eccitato tanto malcontento, che si vuol arrischiare di produrre tante rovine. Ora, credete voi allo stato delle cose che questa legge sarà suscettibile di altri aumenti? io non lo credo.

2. Non posso a meno di manifestare il mio stupore come dopo che furono messe in luce le enormità di quell'aminasso stampato di errori di fatto e di arbitrii che si chiamano atti e studi della Commissione governativa, dopo che la Commissione stessa e il Governo hanno nel modo il più esplicito e con una sincerità di cui bisogna loro saper grado dichiarato che questa legge è in urto colle più sane e chiare regole della teoria e della pratica tanto nel suo complesso come nelle singole sue parti, non sia sorta neppure una voce a tentare di uscire dall'empirismo che ci uccide e a tentare altra via diversa per giungere alla soluzione di un problema che non può, che non deve essere insolubile.

Mi pare che il signor Ministro neghi questa mia asserzione. ...

Ministro delle Finanze. La nego recisamente.

Senatore Plezza. Porterò domani le parole del Commissario Regio che parlava a nome anche della Commissione governativa.

Chiuderemo noi questa discussione senza avere esaminato anche questo lato della questione, senza che alcuno abbia avuto il coraggio di tentare altra via dopo che quella su cui siamo fu confessata esplicitamente da tanti uomini sommi senza uscita che sia conciliabile colla giustizia.

Non mi ricordavo di avere con me le parole che il signor Ministro desiderava conoscere; essendomi ora venuto in mente di averle qui, ne darò lettura. Sono parole del Commissario Regio pronunziate nella seduta 15 febbraio 1864 alla Camera dei Deputati. Ecco:

« La Commissione governativa aveva inoltre la certezza che qualunque lavoro avesse fatto, e sotto qualunque aspetto lo presentasse, il risultato ne sarebbe sempre stato e nel complesso e nelle singole sue parti teoricamente o praticamente vulnerabilissimo. » Io non ho detto di più.

Ministro delle Finanze. Ha detto molto di più il **Senatore Plezza.** Ho esitato lungamente prima di risolvermi, ma trovandomi in circostanze speciali nelle quali io crederei delitto tacere in tanto pericolo della mia e di molte altre provincie, avendo tante volte confortato i miei compaesani a sperare nella generosità e nella giustizia della Nazione, ho creduto dovere di tentare almeno di sollevarmi, dal campo delle sofferenze e dei dolori ove potrebbe mancarmi il sangue freddo, alle vie più serene degli studi economici nelle quali solo può trovarsi il rimedio a mali sì grandi.

L'origine e la causa precipua della confusione che regna nelle idee dominanti in materia di tributi, io la ravviso nell'erroneo ed esagerato concetto del valore delle cose, e del diritto di proprietà ereditato dalle leggi positive e massime dalla giurisprudenza romana, per cui attribuendo noi alle cose un valore che non è il vero, e al diritto di proprietà un'estensione che non gli compete ci troviamo poi logicamente condotti ad assegnare eguale tributo a cose di vero valore disparatissimo da noi credute eguali, o ad accordare esenzioni ingiuste; e poi stupiti dall'evidente irragionevolezza dei risultati finali ci affliggiamo e disperiamo della giustizia.

Io tenterò una via non nuova, ma non abbastanza studiata, una via che ha contro di sè antichi pregiudizi generalmente ricevuti; conosco troppo le mie forze per lusingarmi di riuscire solo nell'impresa.

Io confido però che sulla via da me riaperta altri più capace di me potrà un giorno costringervi a riconoscere che buone, per tutti senza eccezione benefiche e a niuno mai rovinose sono le leggi della natura, e che non sono, non possono essere conformi alla vera utilità della nazione e ai dettami della scienza vera, quantunque generalmente in voga quelli aforismi empirici di governo, i cui risultati ripugnano alla coscienza e sono in urto coi sentimenti del cuore.

Intendo di dimostrarvi che il valor venale delle cose tanto mobili quanto immobili, ossia il prezzo che si può ricavarne vendendole, come è la misura della ricchezza del loro proprietario, così è anche la sola misura giusta del tributo che egli deve pagare.

Affine di riuscire a restringere nei giusti confini le idee dominanti sulla origine e sulla essenza del diritto di proprietà che sono erronee ed esagerate, e la cui esagerazione è a mio credere la più potente delle cause della confusione d'idee, da cui nascono conseguenze necessarie i sistemi dei comunisti e dei socialisti nelle scuole, e l'iniquo riparto dei tributi nelle leggi, io sarò obbligato a richiamarvi ai principii elementari di economia politica nella materia.

La breve noia di questa triviale esposizione vi sarà, se non mi illudo, abbondantemente compensata dall'importanza delle conseguenze che spontanee ed innegabili ne dimanano.

Per farsi un concetto chiaro e preciso della giustizia od ingiustizia di un sistema di tributi è necessario prima di tutto accertare in modo chiaro e preciso che cosa sia il valore delle cose, che cosa ne costituisca l'essenza, che cosa sia la proprietà, che cosa sia la ricchezza.

La parola valore che altri chiamano valore di scambio, secondo gli economisti esprime la qualità riconosciuta in un oggetto di essere utile ed insieme permutabile; di potere cioè trovare chi ne paghi un corrispettivo quando il proprietario si determinasse a cederlo.

Il valore poi di un oggetto speciale è il rapporto di equivalenza tra l'oggetto stesso e tutti gli altri oggetti coi quali può dal proprietario venire permutato.

La ricchezza, che altri chiamano ricchezza sociale, perchè avendo origine dagli scambi non esiste fuori della società, è il complesso delle cose utili e permutabili.

La proprietà è il diritto di servirsi ad esclusione di altri di una cosa avente valore permutabile per soddisfacimento de' bisogni propri e di cederla mediante corrispettivo.

Le cose dunque aventi solo utilità naturale e non permutabili, le cose non facienti parte della ricchezza sociale, le cose tanto abbondanti in natura che senza lavoro ne sono provvisti anche i nullatenenti, non formano parte della proprietà di alcun uomo, sono comuni a tutto il genere umano, la parola stessa proprietà esprimendo l'idea di un diritto esclusivo non a tutti comune.

Appare inoltre da queste definizioni che l'uomo, considerato in astratto ed isolato, non può avere né valori di scambio, né ricchezze sociali, né proprietà esclusive.

Il lavoro con cui egli avesse prodotto del grano oltre il suo consumo possibile non avrebbe valore alcuno, sarebbe inutile non essendovi altro uomo con cui scambiarlo.

Ma anche nelle società e nelle cose che hanno valore permutabile, l'utilità naturale salvo in poca parte il caso di qualche raro e temporario monopolio è sempre un dono gratuito della natura, che non cade in proprietà di alcun uomo, che nelle permutazioni e nelle vendite passa gratuitamente da uno all'altro proprietario, e che non concorre in nessuna proporzione a stabilire la misura del prezzo della cosa venduta.

Una breve analisi pratica di alcuni prezzi delle cose metterà in chiaro il concetto meglio de' raziocini astratti.

Fra tutte le cose permutabili la più utile, la più preziosa, o almeno certo una delle più preziose all'uomo, è il pane che soddisfa il più quotidiano, più universale, più indispensabile de' bisogni umani, la fame.

Se il prezzo del pane salir dovesse in proporzione della sua utilità naturale, essendo egli per chi ha fame prezioso quanto la vita stessa, dovrebbe essere in commercio la cosa più di tutte cara, niuna quantità di oro dovrebbe essere sufficiente a pagarlo, perchè l'utilità naturale dell'oro è nulla a paragone dell'utilità naturale del pane.

Eppure qual è il suo prezzo sul mercato? Lire 0.40 al chilogramma ossia lire 40 al quintale, che basta al consumo giornaliero di 100 uomini. Anzi se si scomponga ne' suoi elementi si troverà che tal prezzo non è altro che una permuta tra due produttori di merci diverse, di due lavori eguali e che l'agricoltore, il mugnaio ed il prestinaio cedono tanto lavoro quanto impiegar se ne dovrebbe a riprodurre un quintale di pane, ed il fonditore di metalli cede tanto lavoro quanto sarebbe necessario a riprodurre una moneta da lire 40, cioè a cavar l'oro dalla miniera, purgarlo e batterlo in in moneta.

Nè diverso dal prezzo del pane è il prezzo della terra che produce il grano col quale il pane si fa. Non è l'utilità naturale del campo che si paga dal compratore. L'utilità naturale del campo che produce il grano indispensabile alla vita è senza paragone maggiore dell'utilità naturale dell'oro che ne forma il prezzo, il qual oro non è atto a soddisfare che bisogni superflui e di lusso, niuna equivalenza tra loro sarebbe possibile. Ciò che paga il compratore è il lavoro fatto dal venditore o da altri per lui sul fondo, e che dovrebbe far egli per ridurre un campo simile ad egual grado di produzione.

L'utilità naturale del campo passa gratuita in mano di chi compra, il quale non paga altro che il lavoro che sarebbe necessario per prepararlo al soddisfacimento umano.

Per tal motivo la proprietà non si estende oltre l'occupazione materiale ed aperti senza prezzo al primo occupante sono terreni fertilissimi nelle regioni dove il lavoro dell'uomo non ha ancora neppure organizzato un governo regolare.

Poco valore hanno i terreni anche già in parte ridotti ove la scarsa popolazione lascia senza lavoro e quasi in abbandono terre di facile riduzione.

Cresce il valore della terra in ragione del lavoro che dovrebbe il compratore fare per trovare o ridurre ad egual produzione un altro campo, o per farselo cedere da altro venditore.

Così la provvida natura si presenta all'uomo come un albero da cui pendono i suoi doni in copia gratuiti e maturi i frutti di cui egli abbisogna sol che sappia col suo lavoro costruire la scala che lo elevi alla loro altezza.

Così la provvida natura o affatto gratuiti o facili a trovarsi ed a cogliersi con piccolo sforzo perchè più copiosi presenta i frutti all'uomo più necessari e riserva il maggior valore alle cose più rare e più difficili a

prodursi che soddisfano i gusti più raffinati e i bisogni meno necessari.

La specie umana nè avrebbe potuto moltiplicarsi nè sussistere quando le cose necessarie all'esistenza fossero state rare e preziose; e l'uomo sarebbe stato necessariamente schiavo dell'uomo quando la facilità di riproduzione delle cose necessarie non avesse emancipato chi ne ha bisogno dalla troppo assoluta dipendenza da chi le possiede.

Ma se il valore di una cosa non cresce e non diminuisce in ragione della maggiore o minore utilità naturale di essa, quale è dunque la misura del valore, quale è dunque la legge del suo aumento, del suo ribasso?

Gli economisti insegnano che il valore di tutte le cose permutabili cresce in ragione diretta della domanda ed inversa dell'offerta e viceversa. Insegnano che la domanda sta in ragione dei bisogni che la cosa è alta a soddisfare, e l'offerta è tanto maggiore quanto più la cosa è abbondante o facile da riprodurre.

Di tale verità ognuno può farsi un criterio esatto ponderando l'analisi del prezzo del pane già esaminata; essa è poi ampiamente dimostrata in tutti i trattati elementari di economia politica, e temerei perciò di annoiare troppo estendendomi a dimostrarla.

Ristretto così nei giusti suoi confini quali gli sono dalla scienza assegnati il concetto della proprietà nei quali soli essa è inespugnabile dai sistemi dei comunisti e dei socialisti, contro le argomentazioni dei quali nulla valgono le antiche teorie romane dell'occupazione, della conquista e dell'utilità generale che tutte si infrangono contro una nuova occupazione e conquista di un più forte, e contro un nuovo sistema creduto migliore di utilità generale.

Stabilita in tal modo la vera teoria del valore delle cose e dimostrato che tanto nelle cose mobili come nelle immobili non sono mai le cose stesse nè la loro utilità naturale che appartengono al proprietario, ad esclusione degli altri, ma solo il lavoro umano che egli od altri da cui a lui fu ceduto hanno fatto sulle cose stesse per renderle atte a soddisfare umani bisogni;

Dimostrato che nel senso volgare come nel senso degli economisti e dello statuto il solo capitale, cioè il solo lavoro già compiuto e risparmiato in passato non nella quantità in cui fu fatto, ma per quanto è ancora utile e trova ancora prezzo sul mercato si chiama valore permutabile, avere, ricchezza, proprietà; che si chiamano ricchi quelli che lo possiedono, e che per contro si chiamano nullatenenti quelli che non hanno alcun lavoro accumulato e vivono del lavoro presente fatto coll'esercizio attuale delle facoltà personali a tutti comuni;

Dal confronto di tali verità colla natura dell'uomo e coi doveri del cittadino ne discendono irrefragabilmente queste conseguenze:

1. Che la limitata natura fisica dell'uomo non permettendo d'ordinario al proprietario di consumare nel

asodisfacimento dei bisogni propri che una piccola parte dell'utilità, naturale di ciascuna specie delle cose permutabili che egli produce e possiede, pel soprappiù l'esercizio della sua proprietà si restringe al diritto di cederle ad altri e di riceverne il prezzo.

2. Che la gara tra i produttori che offrono in vendita la cosa da loro prodotta, ed hanno bisogno di venderla per non perdere il lavoro già fatto, riduce tal prezzo al limite minimo possibile colla continuazione della produzione.

E che il prezzo minimo possibile colla continuazione della produzione è il compenso del lavoro che costa la riproduzione di altra simile cosa, giacchè senza tale compenso niuno più si risolverebbe a riprodurla.

3. Che la permuta non è altro che lo scambio fatto da due produttori dell'oggetto da ciascuno di loro prodotto e giudicati di egual valore, ed in conseguenza la permuta di due oggetti è lo scambio del lavoro che costerebbe la riproduzione di ognuno dei due oggetti permutati, cioè lo scambio di due lavori giudicati dai permutanti eguali.

4. Che il contratto di compra-vendita non essendo altro che la permuta di una cosa con una determinata quantità di oro monetato (Michel Chevalier, cap. VI, sect. 2, *De la monnaie*), cioè lo scambio del lavoro che costerebbe la riproduzione dell'oggetto venduto col lavoro che costerebbe la riproduzione di una quantità d'oro eguale a quella che ne costituisce il prezzo; il paragone tra loro dei prezzi delle cose mobili o immobili da ognuno possedute, è la migliore perequazione della ricchezza, antica quanto l'invenzione della moneta.

5. Che per la facilità con cui l'oro a si breve distanza si trasporta e si equilibra, il prezzo dell'oro entro dati limiti di tempo essendo eguale in tutte le provincie italiane, due prezzi eguali quantunque impiegati a diverso tasso d'interesse in diverse provincie indicano eguale quantità di ricchezza contenuta negli oggetti comprati secondo l'assioma matematico che due quantità eguali ad una terza sono eguali anche tra di loro, e nell'istesso modo che due somme eguali di danaro non cessano di rappresentare una ricchezza eguale nell'istessa provincia quantunque una sia impiegata al 4 per 100 in acquisto di stabili, e l'altra al 10 per 100 in commercio terrestre o al 20 per 100 in commercio marittimo.

Il di più di rendita da provincia a provincia nello stesso Stato o dall'una all'altra qualità d'impiego quando non aumenta il prezzo non è aumento di ricchezza permutabile, è compenso di pericoli o di altre speciali circostanze sfavorevoli.

Se il diverso tasso di interesse a cui si impiega una somma eguale di danaro in acquisto di stabili nelle diverse provincie italiane dimostrasse realmente una diversa quantità di ricchezza imponente indicherebbe anche un diverso valore isi dell'oro monetato per la necessaria equivalenza della cosa venduta col suo prezzo, ed allora non la fondaria sola, ma anche tutti gli altri

tributi diretti o indiretti che si pagano in danaro per essere eguali di sostanza devono essere differenti di somma da provincia a provincia, come diverso ivi deve essere lo stipendio degli impiegati.

6. Che nella società civile come in tutte le altre associazioni di mutua assicurazione ogni socio deve concorrere ai sacrificii, ed alle spese sociali in proporzione del vantaggio che a lui ridonda.

Che eguale per tutti i cittadini essendo il vantaggio della tutela della persona, tutti devono in egual misura essere chiamati ai sacrificii, ai servigii, ai pericoli personali.

Che diverso invece e proporzionato alla quantità è il vantaggio che ognuno nella società ricava dai valori di scambio ai quali lo stato sociale, la tutela non solo ma anche dà l'esistenza e perciò la giustizia richiede che ognuno concorra alle spese sociali in proporzione della quantità de' suoi averi.

7. Che la rendita in danaro è una delle qualità che fanno cercare una cosa sul mercato e le danno valore e prezzo ma non la sola; e che essa in conseguenza rappresenta una parte ma non tutta la ricchezza che un cittadino possiede e che gli è garantita dal Governo.

8. Che le qualità le quali danno valore e prezzo alle cose che si chiamano erroneamente improduttive perchè non producono alcuna rendita in danaro come i diamanti tra le cose mobili, i palazzi, i parchi, i giardini tra le immobili, soddisfano d'ordinario bisogni morali o bisogni fisici più squisiti e superflui, il cui soddisfacimento è riservato ai soli ricchi in proporzione delle ricchezze, ed in conseguenza l'imposta sulla sola rendita in danaro è un'esenzione progressiva dai tributi a favore dei ricchi a danno dei poveri, egualmente assurda come l'imposta progressiva dei socialisti, ma di più iniqua.

9. Che in conseguenza i proprietari di tutti i valori tanto di quelli che soddisfano umani bisogni per mezzo della rendita in danaro quanto di quelli che li soddisfano in altro modo devono concorrere al pagamento dei tributi in eguale misura come in egual misura tutti approfittano della tutela del Governo e come in egual misura sono ragione delle spese che per tale tutela il Governo è obbligato a fare.

Signori, non so se sono riuscito a dimostrarvi che l'art. 25 dello Statuto fondamentale che chiama tutti i cittadini a pagare i tributi in proporzione dei loro averi, inteso nel suo senso elettorale, senza distinzione tra quelli averi che danno rendita in danaro e quelli che rendono la soddisfazione in altro modo di altri bisogni più squisiti, è un dettame di giustizia naturale tradotto in legge positiva; dalla quale appo noi nessuno, neppure il Parlamento, ha l'autorità nè direttamente nè indirettamente per mezzo di sottigliezzo e di interpretazioni di dipartirsi.

Mi crederei abbastanza fortunato se fossi riuscito a far nascere nell'animo vostro sufficienti dubbii sulla

giustizia e sul valore scientifico delle idee dominanti in questa legge e volgari in materia di tributi per determinarvi ad esaminare più profondamente i principii ed a sortire dall'empirismo fatale in cui sono in generale impigliati in tale materia anche molti uomini di Stato.

Permettete che prima di proporvi la mia conclusione io vi inviti a riconoscere come i principii e le teorie da me esposte se sono vere appalesano la sapienza e la bontà somma dell'ordinatore della natura. Il quale ha voluto che l'uomo riconoscesse sempre da lui solo e non da altri il dono gratuito della utilità naturale delle cose.

Il quale avendo distribuito in diversa misura tra gli uomini le attitudini e i talenti ai diversi generi di produzione non ha voluto che quelle attitudini e quei talenti fossero dono e vantaggio esclusivo dell'individuo che li possiede, ma dotando contemporaneamente l'uomo di gusti e di bisogni molteplici e varii ci ha costretti ad un continuo scambio di lavori e di servigi reciproci, nel quale scambio ognuno trova le cose che gli fanno d'uopo fatte da chi ha più attitudine, più perfette ed a miglior mercato che se prodotte le avesse egli stesso.

Il quale nella moltiplicazione dell'uman genere avendo reso necessario un Governo ed una produzione ognora crescente di frutti del suolo ha creato contemporaneamente alla società i valori di scambio coi quali fare le spese del Governo e la potenza illimitata di accumulare detti valori, coll'accumulazione dei quali l'uomo di genio coordinando ai suoi progetti il lavoro di molti uomini ogni di si impadronisce con invenzioni e con macchine di nuove forze della natura, le doma, le sostituisce al lavoro dell'uomo e le costringe a porgere gratuite o quasi gratuite a tutto il genere umano molte utilità naturali che sinora o erano inaccessibili o scarse ed onerose erano riservate a pochi più fortunati.

Vengo, o Signori, alla mia proposizione.

La proposta del Governo è di imporre la rendita e per trovare la rendita egli si è procurato il valor venale dei terreni, lo divide per la lira censuaria dei beni dei quali ha esaminato i contratti. Applica al prezzo della lira censuaria una rendita eguale al tasso d'interesse al quale gli fu detto, che s'impiega il danaro in stabili nelle diverse ex-regioni e moltiplica la rendita della lira censuaria così trovata pel numero di lire censuarie contenute nei catasti di ognuno degli ex-Stati. Sulla rendita di tutto il Regno così trovata riparte la imposta richiesta dal Ministro delle Finanze, salvo i colpi di arbitrio introdotti dalla Commissione per moderare in parte le enormità di tale sistema dove le ha viste e tali che le mancò il coraggio di passarvi sopra.

Signori.

La lira censuaria in molte provincie non esiste, è la Commissione ue fabbricò di suo cervello e senza dar una tutta nuova. Lo dice essa stessa a pagina 264, e 397 degli atti.

I catasti furono e dalla Commissione e dal Governq

molte volte dichiarati inintelligibili quanto alle stime (pag. 264 degli atti), insufficienti ad un equo proporzionale riparto perchè fatti con norme e misure ed in epoche differenti, e perchè zeppi di errori. Perchè dunque riprenderli per la misura proporzionale di cui sono incapaci?

Il diverso tasso d'interesse dell'istessa somma di denaro impiegata in stabili come indizio di diversa quantità di ricchezza imponibile fu da me dimostrato un errore economico se l'impiego è fatto a breve distanza di tempo e di luogo. E lo è tanto un errore economico che nelle divisioni tra coeredi, e tra socii i beni stabili situati in diverse provincie italiane si pongono in inventario e si dividono non in altra ragione che del loro prezzo venale, e che se un padre di famiglia avesse tre figli uno abitante in Calabria, l'altro a Milano, il terzo a Torino, e morisse lasciando tre poderi del valore di 100 lire caduno situati uno in Calabria, l'altro a Milano, il terzo a Torino, è ben certo che ognuno dei tre coeredi prenderebbe per sua quota senza rifatta ai fratelli il fondo situato nella provincia in cui abita a dispetto dei profondi studi di conguaglio della Commissione governativa che li dichiarano diversa ricchezza e a dispetto delle tante difese del progetto non suo, fatte dal mio amico ingegnere Possenti.

Da tale ammasso di errori di teoria e di fatto, che risultato logico e giusto sperate voi di dedurre?

Eliminiamo la lira censuaria che è falsa; i catasti che sono falsi e inservibili; il diverso tasso d'impiego del denaro in stabili che come prova di diversa ricchezza è erroneo, e riteniamo il solo prezzo dei fondi cioè il loro valor venale per la giusta ed esatta misura del tributo.

Quae sunt eadem cum tertio sunt eadem inter se; è un assioma che serve di fondamento alla matematica, alla logica, alla fisica, a tutte le scienze. Due quantità dunque che siano ciascuna eguale ad una quantità terza sono eguali anche tra di loro. È con questo assioma così semplice, così chiaro, che io combatto l'aforismo empirico che misura l'imposta sulla rendita. È con questo assioma che io intendo provare che il prezzo venale è la misura vera della ricchezza e del tributo.

Nell'epoca istessa ed alla breve distanza che separa tra loro le provincie italiane, due fondi stabili di eguale prezzo non possono a meno di contenere ciascuno tanta quantità di ricchezza nè più nè meno quanta ne contiene il prezzo, cioè la quantità di oro monetato di cui il prezzo è composto.

Questo, o Signori, è il raziocinio che in me è stato più forte dell'antico e rispettato aforisma empirico dell'imposta sulla rendita, più forte del rispetto agli egregi uomini della Commissione governativa e dei Ministri.

Intendiamoci però, o Signori, io non ho mai proposto e non propongo di far l'imposta sul capitale nel senso che ogni anno si abbia a sottrarre una parte del capitale per pagare i tributi. Propongo solo di misurare l'imposta di ogni contribuente dal capitale che egli ha.

In questa legge trattandosi solo dei beni stabili, propongo di misurare l'imposta di ogni cittadino dal prezzo che valgono i suoi beni stabili. Il contribuente poi pagherà il tributo colla rendita, come colla rendita fa fino che lo può le spese di famiglia, e come colla rendita rifa ogni anno il capitale circolante che si consuma nelle spese di lavori, nelle macchine, nel deperimento naturale delle scorte.

Misurata l'imposta dal capitale, riuscirà più facile al contribuente pagarla colla rendita; perchè tolta di mezzo la non giusta esenzione dei beni erroneamente detti improduttivi, si riparte su base più larga e per conseguenza l'imposta è più leggiera per ciascheduno dei contribuenti.

Perchè il valore capitale che uno ha, è un valore certo, esistente, reale, già prodotto ed economizzato in passato come superfluo al bisogno giornaliero del produttore, un valore più facilmente accertabile e misurabile tanto da chi stabilisce i ruoli della tassa come in caso di reclami dal giudice, mentre invece la rendita non può essere messa nei ruoli che futura, molte volte è imaginaria come oggi quella delle gallie e del vino, sempre poi è un valore presunto per calcoli di medie. Un peso ripartito per calcoli presuntivi di medie è lieve ai più forti, schiaccia i più deboli.

Col mio sistema, assai meglio che colla legge proposta, si potrà spingere con franca mano l'imposta sino all'estremo limite di cui è suscettibile la materia senza rovinare alcuno, perchè non si toglie ad uno l'1/100 se non dopo avere bene accertato che a lui ne restano ancora certi e sicuri 99, oltre la rendita annuale che egli sa e vuole produrne, e togliendo a tutti i capitali in ragione uniforme senza curarsi del diverso tasso a cui, secondo la diversa natura dei negozi, sono da ognuno liberamente impiegati, non si turba l'economia della distribuzione dei capitali fatta dalla natura delle cose.

Ma con tale sistema, fu detto, credete voi di pagar meno di ciò che vi impone la legge attuale?

Chi fa quella domanda non conosce nè me, nè gli abitanti delle antiche provincie. Non è di pagare minore o maggior somma che noi ci siamo preoccupati mai. Saremmo felici di poter pagare di più senza rovina.

Noi cerchiamo solo di pagare in proporzione degli altri e di ripartire l'imposta in una forma che non rovini i contribuenti oggi, per lasciare poi domani cadere in rovina la Nazione per difetto di mezzi; una forma per cui non si aumentino del 60 per 100 i fondi che come quello di cui vi parlava l'altro ieri l'onorevole Siotto-Pintor, spettante al marchese di Villa Marina, dando 700 lire di rendita ne paga già attualmente 1300 di tributo. Tale forma, o Signori, non può introdursi con subriparti già riconosciuti impossibili dal Parlamento Subalpino, ed in ogni caso impossibili ad attuarsi, se non per legge.

Non è di pagare minor somma che noi cerchiamo, ma dopo avere sparso tanto sangue e spesi dei miliardi

per fare l'Italia, cerchiamo di non essere con un artificio indegno, se i suoi autori ne avessero capita tutta la bruttezza, schierati e divisi in due campi opposti di interessi materiali che prendono nome e forza dagli ex Stati, dei quali la coscienza degli Italiani ha diritto di volere che sia sepolta e cancellata per sempre sino la memoria.

Frutti della quale divisione sono l'ingiustizia di ribassare meno del dovuto l'imposta delle provincie più povere, e più del giusto quella delle provincie più ricche negli ex Stati che ottengono ribasso e l'enormità di aumentare del 60 per 100 l'imposta fondiaria dei circondari di Bobbio e di Val d'Aosta, i più squalidi forse del Regno, per diminuire l'imposta fondiaria dei circondari di Milano e di Napoli, sotto l'aspetto agricolo, come sotto tutti gli altri aspetti i più ricchi, i più floridi d'Italia.

Signori, mi rimarrebbe a provarvi che il mio sistema è suscettibile di pronta e facile esecuzione.

Potrei dirvi che in ogni città, in ogni comune si fanno ogni giorno divisioni di patrimoni interl tra coeredi, di beni sociali tra soci, si fanno ogni giorno compre, vendite, mutui, aste. In ognuna delle quali operazioni si fa il prezzo dei beni divisi, venduti o ipotecati.

Potrei dirvi che dappertutto abbiamo mediatori approvati, periti giurati, ingegneri, notai, che quasi d'altro non si occupano in tutta la loro vita che di fare stime dei prezzi e conciliare contratti con soddisfazione il più delle volte degli interessati.

Vi potrei dire che tutti noi avendo continuamente occasione di fare o di veder fare contratti, e per farli, dovendo sovente reciprocamente valutare la nostra solvibilità, abbiamo una cognizione approssimativa degli averi, massime stabili della più parte delle persone, con cui siamo in relazione di affari o di vicinanza, e che nelle piccole città e nei comuni rurali tal cognizione è generale e abbastanza esatta, per poter servir di guida a compilare con non grande studio e fatica una statistica esente da gravi errori.

Vi potrei dire che il mio sistema, applicabile come deve essere un principio giusto anche alla ricchezza mobile, libererebbe il Governo dalla corona di spine di cui si è cinto quando con lavoro erculeo ha vinto in Parlamento la legge ingiusta ed arbitraria sulla ricchezza mobile, la quale non riuscirà mai ad eseguirsi senza nuovi arbitrii e molta perdita di tempo, assicurerebbe all'Erario un reddito maggiore e non bagnato di tante lagrime, e gli diminuirebbe di tre quarti la spesa di milioni che fa per i catasti, le cui operazioni si troverebbero ridotte ai loro naturali limiti della misura dei terreni.

Vi potrei dire che adottando il sistema da me proposto, del quale non troverete altro nè più semplice, nè più chiaro, nè più conforme alle idee ed alle abitudini delle popolazioni, le quali sul solo prezzo e valore venale sempre e non con altra misura stabiliscono,

e le parti ad ognuno spettanti nelle divisioni de' loro averi, e le quote di concorso d'ognuno nelle spese sociali, le quali abitudini, comuni a tutti i paesi, sono un portato del senso comune del genere umano, voi avrete adottato anche il sistema di più facile, di più pronta attuazione, perchè l'opinione e il sentimento pubblico e l'abitudine lavoreranno di concerto col Governo a rimuovere gli ostacoli, e a perfezionarne l'applicazione.

Ma non ho bisogno di tutte queste ragioni. Il principale elemento su cui poggia il sistema della legge proposta è il valor venale dei beni, raccolto dalla Commissione governativa.

Se il Governo crede questo valor venale sufficientemente esatto, il mio sistema non ha bisogno di altra operazione. Si eliminino la lira censuaria, i catasti, il tasso d'interesse, che a mio parere guastano il sistema e si mandi sin d'ora ai comuni di compilare i ruoli d'imposta in ragione del valor venale già trovato o stabilito.

Se poi il valor venale della Commissione non è esatto è pure necessità raccogliarlo un'altra volta più esattamente quando non si sia determinati a commettere scientemente enormi ingiustizie. Sarà però sempre più facile e di più pronta esecuzione ripartire l'imposta sul solo valor venale, che dopo raccolto questo, agguingervi con operazioni complicatissime gli altri tre elementi voluti dalla legge che discutiamo.

Io propongo in conseguenza il seguente articolo di legge...

Presidente. Sarà bene signor Senatore che aspetti che siamo alla discussione particolare degli articoli.

Senatore Plezza. Aspetto quanto desidera il signor Presidente, ma siccome quanto propongo è il compimento del sistema, io intendevo di deporlo sul tavolo della presidenza che lo metterà ai voti quando crederà.

Presidente. La discussione generale deve rivolgersi unicamente sul merito e sull'opportunità del progetto in discussione, e non si potrebbe....

Ministro delle Finanze. (*Interrompendo.*) Demandando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io, subordinatamente all'opinione del signor Presidente, crederei opportuno che, giacchè l'onorevole Senatore Plezza sulla conclusione del suo discorso sta per dare la formola del suo sistema, compiesse l'esposizione, e così io potrei nel rispondere toccarla in generale ed evitare forse una discussione specifica su di ogni articolo.

Presidente. Sia così; s'intende però che non si metterà ai voti che a suo tempo.

Senatore Plezza. « Art. 1. Il tributo fondiario a carico delle proprietà stabili di qualunque genere è fissato in 110 milioni escluso il decimo di guerra, e le spese di riscossione.

» Esso è ripartito su tutti i beni stabili del Regno in

ragione del loro prezzo, ossia del loro valore venale in comune commercio. »

Se la massima sarà adottata allora proporrò il resto della legge.

Presidente. Questo progetto del signor Senatore Piazza verrà in discussione quando si tratterà dell'articolo 1, allora si leggerà l'emendamento e si vedrà se è appoggiato ed avrà il corso che di ragione.

La parola spetta ora al signor Senatore Oldofredi.

Senatore Oldofredi. Non ho chiesta la parola sul progetto di legge della perequazione fondiaria per ritentare l'esame della parte tecnica. Dopo le dispute sollevatesi su questa materia e dai cultori delle scienze economiche e dagli uomini d'affari; dopo le prolungate discussioni dell'altro ramo del Parlamento, dopo le polemiche dei giornali, le memorie pubblicate, i ricorsi sporti dai municipi, le mozioni dei Consigli provinciali, ben poco rimane a dirsi; ed io ritengo di non andare errato affermando che forse non vi è argomento che tocca la pubblica amministrazione, sul quale si sia tanto parlato e scritto, tanto discusso e tanto maturamente deliberato.

Le più disparate opinioni ebbero campo amplissimo di svilupparsi, e sul sistema generale da prescegliersi e sui modi di applicarlo. Così dal grande desiderato della scienza economica, che vorrebbe inscritto nei Codici finanziari delle nazioni più incivilite, il sistema di un tributo unico, a quello delle tasse molteplici e svariate, tutte le opinioni si fecero giorno in questa circostanza.

E coloro i quali si adoperarono maggiormente a spargere luce sopra questo argomento, diedero per certo prove meravigliose di pazienza e d'ingegno, ritentando tutti gli artifici della cabalistica delle cifre.

Sarebbe dunque per me, non solo tempo sperato, ma ben auco soverchio ardimento, senza speranza di alcun utile risultato, se mi avventurassi nel dedalo di tanti conteggi e raffronti, affior di sprigionarne una favilla di luce più limpida.

I motivi che mi spinsero a parlare appartengono ad un altro ordine d'idee, al carattere cioè che questa legge ha assunto nel momento attuale; carattere eminentemente politico e che si attiene al grande concetto, anzi all'urgente necessità della unificazione del reggimento generale del nuovo Regno.

Premetto che la più gran parte delle obiezioni a questa legge si fonda sopra due idee che a mio avviso mancano di base solida per essere accettate come punti di partenza.

Il primo riguarda il portato della legge che si vuole considerare come una formale e definitiva perequazione del tributo prediale, mentre invece non è altro che un provvedimento provvisorio, un primo passo verso un sistema normale.

Il secondo rassomiglia piuttosto ad un'accusa, impe-

rochè si taccia la legge di ingiustizia come se fosse fatta nell'unico scopo di caricare alcune provincie per disgravarne delle altre.

Che il progetto di legge sia un primo passo verso un assetamento finale, meglio delle dichiarazioni fatte dal Ministero, e dalla Commissione della Camera elettiva, lo dice apertamente l'art. 14 del progetto in discussione. Ivi è stabilito in fatti che nel febbraio 1867 il Ministro delle Finanze dovrà presentare al Parlamento un nuovo disegno di perequazione fra le provincie del Regno.

Determinata in tal modo la provvisorietà della legge, non è egli vero che perdono del loro valore molti degli argomenti addotti contro la medesima?

Se si riscontrano in essa alcune parti che possono secondo l'opinione di taluni essere modificate, ciò potrà facilmente aver luogo dopo i quattro anni che sono come i termini dell'esperimento.

Ciò che Ministero, Commissione e Camera dei Deputati si sono proposto, non è già di appigliarsi ad un provvedimento stabile, lochè avrebbe necessitato molti altri studi; ma bensì di fare un tentativo per diminuir intanto le disuguaglianze le più spiccate.

Ecco il compito che si erano proposti, compito che mi sembra essersi raggiunto coll'attuale progetto.

Ma coloro che hanno attaccato sì vivamente la legge tacciandola d'ingiustizia, d'irregolarità e perfino di in-costituzionalità per essere conseguenti alle loro premesse si sono spinti fino all'assurdo, giacchè si trovarono indotti e dichiararono che la perequazione non era necessaria.

Quante siano le questioni da esaminarsi e risolverai prima di adottare un sistema definitivo, è facile il prevederlo. Prima di tutto, conviene stabilire se è meglio adottare gli estimi catastali, oppure le consegne? Le obiezioni all'uno ed all'altro sistema sono cose gravissime?

I facili mutamenti delle valutazioni catastali non arrestano forse il movimento progressivo dei miglioramenti agricoli? D'altra parte le operazioni di un catasto fisso abbisognano di moltissimi anni per esser condotte a compimento, ed allorchè devono mettersi in esecuzione i risultati non corrispondono più a quelle antiche valutazioni.

In Lombardia, per esempio, al catasto dell'antico ducato di Milano, devosi in gran parte il merito della coraggiosa iniziativa degli agricoltori che ridussero quei terreni ad un grado veramente meraviglioso di produzione.

Se essi avessero potuto supporre che nel volgere di pochi anni il tributo pubblico avrebbe improvvidamente sfruttate le loro fatiche, non si sarebbero certamente decisi a profondere tanti tesori.

Ognun vede dunque che questa tesi primordiale, che questa, per così dire, questione pregiudiziale, bisognava

cho fosse risolta prima di abbracciare un provvedimento definitivo pel conguaglio dell'imposta prediale.

Potevano il Governo e la Camera sospendere l'unificazione ed il conguaglio, anche provvisorio, per discutere questi grandi principii? Io non lo credo, perchè questo iniziamento ad una organizzazione definitiva, malgrado qualche lieve menda o difetto parziale, non può che facilitare l'opera finale, non mai intralciarla; perchè una precisione approssimativa potrà in breve tempo tradursi in una precisione formale. Perchè mai se col tempo può farsi il meglio deve frattanto rifiutare il bene? Perchè infine la parificazione anche provvisoria del tributo prediale, ottempera, come già dissi, ad una delle necessità principali del nuovo Regno, alla sua unificazione.

L'unificazione infatti di questo tributo sotto un certo punto di vista generale rassomiglia non poco alla unificazione del debito pubblico.

Quali sono state in fatti le conseguenze politiche di quella grande operazione, condotta con tanto senno pratico da uno dei passati reggitori delle finanze italiane?

La principale, secondo me, è stata questa, l'operazione ha avuto per effetto di interessare i numerosi creditori dei diversi Stati nei quali trovavasi divisa l'Italia a mantenere la forza del nuovo Regno che li aveva assorbiti, e che diventava il debitore unico; a sostenere il credito, a coadiuvarne lo sviluppo, a dargli mezzi per fecondarne le risorse, ad accrescerne la ricchezza, a migliorarne insomma le condizioni.

Il primo riconoscimento del Regno d'Italia fu fatto da una grande potenza, quella de' suoi creditori; e non fu senza una grandissima importanza.

La perequazione fondiaria avrà effetti non molto dissimili. Una maggiore sicurezza nell'incasso dell'imposta, un aumento delle risorse dello Stato, una più equa distribuzione che renderà l'aggravio più leggero, laddove era insopportabile, una maggiore fiducia dei creditori verso il debitore generale, perchè fatto più ricco, e più sicuro dei suoi mezzi, una maggiore facilità di percezione delle imposte, oltre tutte le conseguenze di questa condizione di cose, cioè l'unificazione della legge ipotecaria, e di tutte quelle che si attengono alla proprietà ed alle sue mutazioni, saranno io credo il risultato di questo provvedimento.

Non si dimentichi che la perequazione, la quale a prima vista sembra riconfermare le antiche divisioni territoriali, è precisamente destinata a farle scomparire, perchè se ora si accennano nominativamente tutte le provincie nelle quali l'Italia è scompartita, egli è perchè il punto di partenza è stato forzatamente quello dello stato di fatto nel momento attuale; si annunzia che il male esiste tuttora ma, se ne indica nello stesso tempo il rimedio. Queste denominazioni, che urtano così ingiustamente il sentimento nazionale, perchè ricordano le antiche divisioni che formarono la sua principale

aventura, sono destinate a morire per non più sorgere allorchè nel 1867 il Parlamento avrà sanzionato il conguaglio definitivo di questo tributo per tutto il Regno d'Italia.

Abbiamo un solo esercito, una sola marina, un solo debito pubblico; otteniamo un solo sistema d'imposte, ed è impossibile che questi fatti non agiscano potentemente nella consolidazione del Regno.

La proclamazione del Regno d'Italia ha bisogno di tradursi in atto nelle sue ultime conseguenze. Alla conquista materiale dovuta ai mezzi materiali, fa d'uopo che succeda la conquista morale, coi mezzi morali.

Molto rimane ancora a farsi. I Codici civili e penali attendono l'approvazione del Parlamento. L'amministrazione comunale e provinciale non ha che apparenze della uniformità, ed il nuovo organamento è invano atteso da molto tempo.

Ben a ragione noi tutti gridiamo contro i progetti di una federazione che i maggiori potentati d'Europa vagheggiavano per l'Italia; ma per poco non siamo costretti a confessare che, se si guarda alla nostra interna organizzazione amministrativa, siamo nella più flagrante federazione, giacchè non v'è provincia dalla Lombardia sino all'estrema Sicilia che non abbia una speciale legislazione civile, criminale ed amministrativa.

La perequazione attuale è un avviamento a questa unificazione; non respingiamo il tentativo perchè il respingerlo equivale a far indietreggiare il lavoro della unificazione, e senza di essa non credo possibile che ci troviamo pronti e compatti pel grande atto che deve compiere l'unità nazionale.

Vengo ora al secondo punto del mio discorso, all'accusa cioè di parzialità inflitta a questo progetto.

Io non intendo stabilire qui un bilancio tra provincia e provincia, che sarebbe inopportuno e per poco odioso.

Tutte le parti d'Italia hanno pagato un largo tributo di sacrifici pel bene della patria, tutte le parti d'Italia, e non temo d'essere smentito, sono pronte a quei nuovi atti di abnegazione che la patria potesse loro imporre.

Può ben dirsi dell'Italia, quanto alla sua indipendenza, ciò che fu scritto della Francia, quanto alla sua gloria. L'Italia non sarà mai tanto povera da non trovare quanto le occorre per pagare, e largamente pagare la propria indipendenza.

Io convengo che l'attuale progetto di legge avrebbe potuto essere in alcune parti migliorato, e che qualche temperamento avrebbe potuto adottarsi nello scopo della maggior concordia degli animi. Fra le proposte fatte di pubblica ragione ve n'era una che, se non in tutto, almeno in parte, presentava, dirò così, degli elementi di conciliazione.

La differenza (parlo di cifre) che passa fra il sistema del progetto di legge adottato dalla Camera elettiva

e quello che più gli si avvicina, non era certamente grave.

Prendiamo i punti estremi, esaminiamo la posizione della Lombardia e delle antiche provincie secondo i due sistemi.

La Lombardia, secondo il progetto di legge che stiamo discutendo, deve pagare:

Pel 1864, 1865 e 1866 L. 19,110,295 L. 57,330,885
Pel 1867 » 17,717,478

Totale dei 4 anni . . L. 75,048,863
Media dei 4 anni . . L. 18,762,090

Proposta Lanza

Pel 1864 L. 20,931,606
» 1865 » 19,967,316
» 1866 » 19,003,016
» 1867 » 18,038,717

Totale L. 77,940,665
Media dei 4 anni . . L. 19,485,166

La Lombardia pagherà in meno L. 723,076

Piemonte.

PROGETTO MINISTERIALE.

Pel 1864, 1865 e 1866 L. 18,679,876 L. 56,039,628
Pel 1867 » 20,079,106

Totale dei 4 anni . . L. 76,118,734
Media dei 4 anni . . L. 19,029,683

Proposta Lanza.

Pel 1864 L. 16,870,523
» 1865 » 17,819,611
» 1866 » 18,788,757
» 1867 » 19,757,876

Totale L. 73,016,795
Media L. 18,254,198

In più il Piemonte . . L. 775,485

Che se poi viene posto a raffronto l'anno 1867, che è quello che pone termine al periodo di transizione per i due sistemi, le differenze si fanno ancor minori.

La Lombardia, secondo il Ministero L. 17,717,478
secondo Lanza » 18,038,717

La Lombardia pagherà in meno . . L. 321,239

Il Piemonte, secondo il Ministero . . L. 20,079,106
secondo Lanza » 19,753,874

Il Piemonte pagherà in più . . . L. 321,232

Evidentemente, si poteva tentare un avvicinamento fra i termini dei due progetti, e quanto alle somme di tributo annuo, e quanto al proporzionale aumento, e finalmente anche quanto al tipo normale del 1867, che formava uno dei punti essenziali di differenza.

Non poté farsi, constatato il fatto, e non ne indago le ragioni, limitandomi a fissare l'attenzione del Senato sopra due punti principali:

1° Che la diminuzione per la Lombardia è ben lontana dal corrispondere alla necessità della sua situazione attuale economica;

2° Alla inopportunità di accettare ora ciò che poteva o forse doveva essere accettato allora.

Se il Ministero e le Commissioni fossero stati logici nelle deduzioni delle conseguenze delle loro premesse il conguaglio avrebbe per la Lombardia presa una ben diversa proporzione.

Quando si dichiara e si prova che la Lombardia paga per il tributo fondiario fuori della misura che le spetterebbe, quando si afferma e si prova che in Piemonte si paga lire 3,96 per ogni abitante, e lire 4,57 per ogni ettare, mentre la Lombardia paga lire 7,44 per ogni abitante e lire 12,40 per ogni ettare: quando all'articolo 4 si fissa l'imposta normale a lire 17,717,478 e poi si determina che questa cifra sarà applicata solo nel 1867, e che frattanto nei tre anni 1864, 1865 e 1866, si pagherà dalla Lombardia lire 19,110,295, che è quanto dire lire 1.392.817 annualmente (totale lire 4.178.451) in più della tassa normale, si è, io credo, fondati in ragione dichiarando che le conseguenze urtano colle premesse.

È vero che qualche diminuzione si ottenne per la Lombardia, in confronto del tributo che si è pagato finora, ma il provvedimento rassomiglia un poco a quello del medico che aveva trovata la malattia del suo cliente ed il rimedio, ma non voleva guarirlo che per metà.

Ora io credo che le condizioni eccezionali di quella provincia meritano qualche provvedimento più radicale.

Mi limiterò, per non tediare troppo lungamente il Senato, ad accennare sommarariamente i fatti principali che possono meglio di qualunque ragionamento far conoscere in quale stato economico si trovi la proprietà fondiaria al di là del Ticino.

Mi appoggerò a documenti ufficiali fatti di pubblica ragione, volendo astenermi da qualunque citazione che potesse essere tacciata di esagerazione.

Il debito ipotecario delle quattro provincie di Brescia, Bergamo, Como e Valtellina ammonta a 354 milioni; la sola provincia di Brescia ne ha per 135 milioni, quella di Bergamo per 102.

Le espropriazioni di immobili, noti bene il Senato, per titolo di imposte arretrate presentano nel triennio 1860, 1861 e 1862 una cifra che è veramente spaventevole, tanto più se si raffronta al decennio passato.

Nella provincia di Bergamo furono espropriate 451 ditte per oltre 5 mila pertiche.

In quella di Brescia ditte 914 per oltre 12 mila pertiche. E quello che è ancora più degno di nota e doloroso si è che, il prezzo per il quale furono venduti riuscì di molto inferiore ai prezzi di perizia determinati per le aste medesime.

Nello scorso decennio il massimo numero degli espropriati in quelle provincie fu 66. Ma oltre queste vendite forzate per causa di imposte non soddisfatte, bisogna tener calcolo e calcolo grandissimo delle alienazioni operate per decreto di tribunali in seguito a fallimenti o cessione di beni: esse ammontano nella provincia di Bergamo a ditte 916, per più di 52 mila pertiche ed a più di 500 ditte in quella di Brescia per oltre 22 mila pertiche. I beni così venduti nella provincia di Bergamo erano stati valutati nelle stime giudiziali circa 10 milioni, e vennero alienati per 4.

Nella provincia di Brescia le stime sommano a 4,600,000 lire, ed il prezzo ottenuto nell'asta appena raggiunse 2,500,000 lire.

Domandate poi qual è lo stato finanziario dei comuni e degli stabilimenti di pubblica beneficenza, e la risposta sarà press'a poco conforme a quella che io vi ho dato per conto dei proprietari fondiarii.

I comuni sono presso che tutti oberati, e la loro condizione economica rassomiglia moltissimo a quella che avevano al tempo di Carlo VI. Essi trovansi aggravati da debiti enormi contratti durante la guerra, sia per altre esigenze del pubblico servizio; per far fronte al pagamento dei soli interessi sono costretti ad aggravare nuovamente la proprietà fondiaria ed a rendere per conseguenza la posizione della medesima ancor più incomportabile.

Vi sono comuni che vivono alla giornata ed io potrei citarne più d'uno.

Le imposte comunali sorpassano qualche volta del doppio e del triplo quella che l'erario dello Stato è in diritto di chiedere.

Quanto agli stabilimenti di pubblica beneficenza, ne citerò uno solo che è certo dei più colossali — l'Ospedale Maggiore di Milano.

Tengo qui la Relazione pubblicata dal preside di quel grande stabilimento che è uno dei nostri onorevoli colleghi, e le cifre che vi sono esposte devono mettere in gran pensiero tutti coloro che hanno il sentimento delle miserie umane.

La rendita lorda di quello stabilimento supera i due milioni; le sole imposte ne assorbono il 20 per cento, vale a dire un quinto della rendita lorda, e più della metà della rendita netta.

Le cose sono giunte a tal punto che se oggi la Cassa di Risparmio di Milano, che ha fatto mutui ipotecarii per circa 80 milioni, dovesse far vendere anche solo una parte dei terreni ipotecati per saldare gli interessi

in mora, produrrebbe una gravissima perturbazione nella proprietà fondiaria senza ottenere lo scopo, anzi colla sicurezza di perdere una parte del proprio capitale per il diminuito valor dei fondi.

Certamente non sarà il sollievo di qualche centesimo del tributo fondiario che toglierà tanto male: ed io se dovessi fare un rimprovero al Ministero, non lo limiterei certamente al troppo lieve discarico dell'imposta attuale, ma alla mancanza di un complesso di altre disposizioni.

È necessario anzitutto che si frenino le spese dei comuni i quali hanno troppo largamente abusato della libertà loro accordata da una legge che si riassume in queste parole: « Vota l'imposta chi non la paga, e paga l'imposta chi non la vota. » Inoltre è indispensabile che sotto quella forma che si crederà migliore, ma il più presto possibile, sia impiantato uno stabilimento di credito fondiario.

Senza l'assieme di tutte queste disposizioni, la proprietà fondiaria, prima base della ricchezza nazionale, si troverà profondamente scossa, perchè la forza produttiva non sarà più in proporzione coi balzelli che la necessità pubblica ha pur d'uopo di imporre.

Ciò detto, vengo all'ultima parte del mio discorso, al punto cioè che contiene l'adozione od il rigetto della legge.

Dissi che un temperamento si sarebbe potuto adottare per la maggiore concordia degli animi, e ne indicai la base. Ma ciò che non si è fatto, può farsi attualmente con speranza di ottenere uguali risultati? Se si adotta un emendamento nel senso sopra indicato, il Senato può avere la convinzione di aver fatto opera di conciliazione?

Non lo credo, e le ragioni mi paiono evidenti. Non esaminerò il valore degli emendamenti che potessero venir proposti, ma domanderò al Senato se ritornando la legge così modificata all'altro ramo del Parlamento, esso è poi certo che le modificazioni stesse saranno accettate puramente e semplicemente.

Ora io dico, in questa incertezza, nel dubbio che vengano risollevate tutte le questioni già poste in campo, e che occuparono più di 35 sedute, è cosa prudente l'avventurarsi in un tentativo, che a vece di ristabilire la pace negli animi, potrebbe al contrario ridestare più viva la lotta?

Questo solo pensiero, questo dubbio, mi fanno propendere per un sistema più risoluto, e sebbene sotto alcuni punti io ed alcuni miei amici avremmo preferito qualche cambiamento nella legge attuale pure ci siamo decisi per la preponderanza delle viste dell'interesse generale a respingere qualunque emendamento, ed a votare la legge quale ci è pervenuta dalla Camera dei Deputati.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. L'ora mi pare troppo tarda, e

proponendomi io di fare un discorso che sarà necessariamente lungo, e desiderando di non accettare senza beneficio d' inventario i risultati dell' operazione della Commissione governativa, pregherei il Senato a volere aver la bontà di assentire che si rimandasse a domani la discussione.

Presidente. Se non ci sono osservazioni in con-

trario, si rimanderà il discorso del Senatore Farina a domani.

Domani dunque il Senato è convocato in seduta pubblica al tocco preciso per il seguito della presente discussione.

La seduta è sciolta (ore 5).